dossier

XIX Legislatura

Settembre 2026

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Atto del Governo n. 435

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 𝕏 @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 408

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 524

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

TITOLO I DELL'ARIA AMBIENTE *OUTDOOR* **1**

CAPO I Disposizioni generali **1**

Articolo 1 (*Principi e finalità*) 1

Articolo 2 (*Definizioni*) 3

Articolo 3 (*Coordinamento tra Ministero, regioni, province autonome e autorità competenti in materia di qualità dell'aria*) 3

Articolo 4 (*Zonizzazione del territorio*) 4

CAPO II Valutazione della qualità dell'aria ambiente **5**

Articolo 5 (*Classificazione di zone ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente*) 5

Articolo 6 (*Valutazione della qualità dell'aria ambiente*) 6

Articolo 7 (*Programma di valutazione*) 8

Articolo 8 (*Punti di campionamento*) 10

Articolo 9 (*Monitoraggio dei supersiti*) 12

Articolo 10 (*Garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente*) 13

Articolo 11 (*Inventari delle emissioni e scenari emissivi nazionale e regionali*) 15

CAPO III Gestione della qualità dell'aria ambiente **17**

Articolo 12 (*Misure per il superamento delle soglie di informazione e di allarme*) 17

Articolo 13 (*Contributi da fonti naturali e superamenti dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade*) 18

Articolo 14 (*Proroga del termine per il conseguimento della conformità e deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite*) 19

CAPO IV Piani **22**

Articolo 15 (*Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, ai valori obiettivo e agli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media*) 22

Articolo 16 (*Piani per la qualità dell'aria e tabelle di marcia per la qualità dell'aria*) 23

Articolo 17 (*Piani per la qualità dell'aria e tabelle di marcia per la qualità dell'aria per l'ozono*) 26

Articolo 18 (*Piani d'azione a breve termine*) 28

Articolo 19 (*Inquinamento atmosferico transfrontaliero*) 30

CAPO V Informazione e comunicazione dei dati **32**

Articolo 20 (*Informazione del pubblico*) 32

Articolo 21 (*Trasmissione di informazioni e relazioni*) 33

CAPO VI Accesso alla giustizia, risarcimento dei danni **34**

Articolo 22 (*Accesso alla giustizia*) 34

Articolo 23 (*Risarcimento dei danni alla salute*) 35

Articolo 24 (*Poteri sostitutivi*) 36

TITOLO II DELLA QUALITÀ DELL'ARIA *INDOOR* **36**

Articolo 25 (*Oggetto*) 36

Articolo 26 (*Gestione della qualità dell'aria* indoor) 36

TITOLO III DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, ANCHE DI NATURA FINANZIARIA 37

Articolo 27 (*Abrogazioni*) 37

Articolo 28 (*Disposizioni transitorie e finali*) 38

Articolo 29 (*Clausola di invarianza finanziaria*) 39

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	435	
Titolo breve:	Qualità dell'aria ambiente	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 12 della legge 13 giugno 2026, n. 91	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	**Camera**
Commissione competente:	8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) *in sede consultiva* 4ª (Politiche dell'Unione europea) *in sede osservazioni* 5ª (Bilancio) *in sede osservazioni*	*Assegnazione primaria*: VIII Ambiente *Deliberazione di rilievi*: V Bilancio e Tesoro *Esame per i profili di compatibilità normativa UE*: XIV Politiche dell'Unione Europea

TITOLO I
DELL'ARIA AMBIENTE *OUTDOOR*

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(*Principi e finalità*)

La norma detta i principi e le finalità del presente schema di decreto, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria. In particolare il decreto è finalizzato a:

a) definire e fissare gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali, la biodiversità e l'ambiente;
b) definire i metodi e i criteri comuni per valutare la qualità dell'aria ambiente;
c) monitorare la qualità dell'aria attuale, le tendenze a lungo termine, gli effetti delle misure unionali e nazionali sulla qualità dell'aria ambiente;
d) garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano comparabili in tutta l'Unione europea e messe a disposizione del pubblico;
e) preservare la qualità dell'aria ambiente laddove sia buona e migliorarla negli altri casi;
f) promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, le loro autorità e organismi competenti nella lotta contro l'inquinamento atmosferico;
g) contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di riduzione dell'inquinamento;
h) fissare i parametri di qualità dell'aria, da riesaminare periodicamente in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Per tali finalità il presente decreto stabilisce:

a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), benzene (C6H6), monossido di carbonio (CO), piombo (Pb), arsenico (As), cadmio (Cd), nichel (Ni), benzo(a)pirene (C20H12), PM2,5 e PM10, nell'Allegato I, sezione 1, tabelle 1 e 2, di cui deve essere garantito il rispetto in tutto il territorio nazionale;
b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria di biossido di zolfo e ossidi di azoto (NOx), nell'Allegato I, sezione 3 da rispettare nelle relative zone;
c) le soglie di informazione e di allarme di cui all'Allegato I, sezione 4, per le concentrazioni nell'aria di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM2,5, PM10 e ozono (O3);
d) l'obbligo di riduzione dell'esposizione media per le concentrazioni nell'aria di PM2,5 e biossido di azoto, di cui all'Allegato I, sezione 5, lettera B, calcolato sulla base degli indicatori di esposizione media di cui all'Allegato I, sezione 5, lettera A da rispettare in tutte le unità territoriali di esposizione media;
e) i valori obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per l'ozono nell'Allegato I, sezione 2, il cui rispetto deve essere assicurato adottando le misure necessarie che non comportano costi sproporzionati;
f) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, stabiliti all'Allegato I, sezione 1, tabella 3.

Si dispone che le funzioni amministrative relative alla valutazione e alla gestione della qualità dell'aria competono allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito "province autonome") e agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi, nei modi e per le finalità previsti dal presente decreto, del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito "ISPRA") e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito "ENEA").

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, comma 4, lettera h, della direttiva (UE) 2024/2881, si prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uditi i rappresentanti delle regioni in sede di Coordinamento di cui all'articolo 3 del presente decreto, trasmetta alla Commissione europea le informazioni pertinenti ai fini del riesame della direttiva, come previsto dall'articolo 21 del presente decreto.

La RT afferma che la norma definisce l'oggetto e gli obiettivi del decreto in attuazione della direttiva (UE) 2024/2881, attribuendo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito MASE) le funzioni di indirizzo e supervisione del sistema nazionale di valutazione e gestione della qualità dell'aria, inclusa la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni necessarie ai fini del riesame della direttiva. Per l'attuazione di tali funzioni il MASE si avvale del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito ENEA).

Tali funzioni sono già esercitate in via permanente e continuativa dal 2010 dalle amministrazioni e dagli enti interessati, nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria già previste dalla normativa previgente (decreto legislativo n. 155 del 2010).

La Rel. Ill. aggiunge che rispetto al decreto legislativo n. 155/2010 l'impostazione generale resta invariata, anche se gli standard di qualità dell'aria a cui si rimanda sono più stringenti.

Al riguardo, pur se la norma si limita a disciplinare i principi e le finalità del presente schema di decreto legislativo, nel rinviare alle osservazioni più dettagliate contenute nei successivi articoli, andrebbe comunque assicurato che l'inasprimento degli standard di qualità dell'aria non determini a carico delle amministrazioni interessate (che già svolgono, a legislazione vigente, l'attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria) un incremento delle attività con maggiori esigenze in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto a quanto previsto a normativa vigente.

Articolo 2
(*Definizioni*)

La norma fornisce ai fini del presente decreto una serie di definizioni.

La RT afferma che la norma contiene le definizioni utilizzate nel decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2024/2881.

Al riguardo, tenuto conto che la disposizione si limita ad esporre un quadro terminologico per finalità di armonizzazione e di applicazione uniforme del decreto, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3
(*Coordinamento tra Ministero, regioni, province autonome e autorità competenti in materia di qualità dell'aria*)

Il comma 1 stabilisce che presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica operi il Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), di seguito "Coordinamento". Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (di seguito "ARPA"). Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

Il comma 2 prevede che il Coordinamento assicuri, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea della relativa disciplina e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

Il comma 3 dispone che ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La RT afferma che la norma conferma il funzionamento del Coordinamento interistituzionale, organismo già operativo, in forma analoga, ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2010, al quale partecipano i rappresentanti del MASE, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione province d'Italia (di seguito UPI) dell'Associazione nazionale comuni italiani (di seguito ANCI), dell'ISPRA, dell'ENEA, del Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito CNR), dell'Istituto superiore di sanità (di seguito ISS) e dell'Agenzie regionali protezione ambiente (di seguito ARPA), ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132 istitutiva del Sistema nazionale protezione ambiente (di seguito SNPA). Sottolinea che il comma 3 precisa che ai partecipanti alle attività del Coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati in considerazione che le attività sopra descritte rientrano già tra i rispettivi compiti istituzionali, esercitati in via permanente e continuativa dal 2010 nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria previste dalla normativa previgente (decreto legislativo n. 155 del 2010).

Al riguardo, tenuto conto che il Coordinamento interistituzionale in esame rappresenta un organismo già operativo, ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2010, come confermato dalla RT, e che la norma prevede espressamente che ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4
(*Zonizzazione del territorio*)

Il comma 1 prevede che entro due mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome riesaminino le previgenti zonizzazioni sulla base dei criteri indicati nell'Appendice I, se del caso confermando la zonizzazione esistente.

Il comma 2 stabilisce che le regioni e le province autonome riesaminino la zonizzazione in caso di variazione dei presupposti su cui è basata la zonizzazione medesima.

Il comma 3 dispone che entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Coordinamento elabori il formato da utilizzare per la redazione del progetto di zonizzazione e lo pubblichi sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 4 attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, entro il termine di cui al comma 1 ovvero entro 30 giorni dalla data di ogni successivo riesame, i progetti di zonizzazione, ovvero le conferme delle previgenti zonizzazioni.

Il comma 5 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'ISPRA, valuti, entro i successivi quarantacinque giorni, la conformità dei progetti di zonizzazione alle disposizioni del presente decreto e agli indirizzi espressi dal Coordinamento, anche al fine di assicurare la coerenza di tali progetti laddove siano interessate zone di confine tra diverse regioni o province autonome.

Il comma 6 stabilisce che in caso di mancata conformità dei progetti di zonizzazione alle disposizioni del presente decreto e agli indirizzi espressi dal Coordinamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ne dia comunicazione con atto motivato alla regione o alla provincia autonoma,

indicando le variazioni e le integrazioni da apportare ai fini dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione.

Il comma 7 attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di individuare, d'intesa, zone sovraregionali, stabilendo apposite modalità di coordinamento per assicurare una valutazione e gestione unitaria dell'aria in tali zone.

La RT afferma che la norma disciplina il riesame e l'aggiornamento della zonizzazione del territorio, cui provvedono le regioni e le province autonome, verificandone la rispondenza alle disposizioni del nuovo decreto e agli indirizzi del Coordinamento e comunicando i relativi esiti al MASE e all'ISPRA, che ne valutano la conformità. Tali attività vengono già svolte con analoghe procedure nel quadro del decreto legislativo n. 155 del 2010. Le nuove scadenze previste, inoltre, non determinano un incremento strutturale dell'impegno amministrativo, che può anzi risultare semplificato dalla possibilità di confermare la zonizzazione vigente.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e, in particolare, che le attività di zonizzazione del territorio vengono già svolte a legislazione vigente e che le nuove scadenze previste non determinano un incremento strutturale dell'impegno amministrativo, va comunque rilevato che l'applicazione dei nuovi criteri per la zonizzazione di cui all'appendice I impone un riesame di tutte le zonizzazioni già effettuate e pertanto un'attività di carattere straordinario.

CAPO II
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE

Articolo 5
(*Classificazione di zone ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente*)

Il comma 1 stabilisce che ai fini della valutazione della qualità dell'aria, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome riesaminino le precedenti classificazioni delle zone per ciascun inquinante sulla base delle soglie di valutazione previste dall'Allegato II, comunicando gli esiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, anche in caso di conferma della precedente zonizzazione.

Il comma 2 dispone che le regioni e le province autonome riesaminino la classificazione delle zone almeno ogni cinque anni, o prima di tale periodo laddove intervengano significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria di ciascun inquinante.

Il comma 3 prevede che alle comunicazioni in esame e a quelle di cui all'articolo 4, comma 4, siano allegati, per ciascuna classificazione, gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni sulla base dei quali è stata effettuata la classificazione.

Il comma 4 stabilisce che i superamenti delle soglie di valutazione di cui all'Allegato II sono determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per il quale sono disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata se, nel quinquennio precedente, è stata superata per almeno tre anni, anche non consecutivi.

Il comma 5 prevede che se i dati disponibili non coprono il quinquennio, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione possono essere combinate campagne di misura di breve durata, da effettuare nel periodo dell'anno e nei siti che sono probabilmente rappresentativi dei massimi livelli

di inquinamento, con le informazioni ricavate da inventari delle emissioni e con i risultati ottenuti dalle applicazioni di modellizzazione.

La RT afferma che la disposizione disciplina la classificazione delle zone ai fini della valutazione della qualità dell'aria stabilendo che le regioni e le province autonome riesaminano le precedenti classificazioni delle zone per ciascun inquinante sulla base delle soglie di valutazione previste dall'allegato II, comunicando gli esiti al MASE e all'ISPRA. Sono, altresì, previsti successivi aggiornamenti periodici della classificazione, anche anticipati al variare delle attività emissive. Anche in questo caso si tratta di attività che le amministrazioni e gli enti interessati già svolgono nell'ambito della previgente normativa in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria (decreto legislativo n. 155 del 2010).

Al riguardo, pur se le presenti attività sono già svolte dalle amministrazioni e dagli enti interessati nell'ambito della previgente normativa in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, andrebbe assicurato che le nuove scadenze previste non determinino un incremento strutturale dell'impegno amministrativo.

Articolo 6
(*Valutazione della qualità dell'aria ambiente*)

La norma disciplina la valutazione della qualità dell'aria ambiente. In particolare, è previsto che le regioni e le province autonome effettuino la valutazione della qualità dell'aria ambiente su tutto il territorio, per ciascun inquinante di cui all'Allegato I, sulla base della classificazione delle zone di cui all'articolo 5. I dati della valutazione della qualità dell'aria ambiente soddisfano gli obiettivi di qualità dei dati di cui all'Allegato V.

Le regioni e le province autonome possono valutare la qualità dell'aria ambiente con applicazioni di modellizzazione, misurazioni indicative, stime obiettive o una combinazione di queste, nelle zone la cui classificazione per ciascun inquinante di cui all'Allegato I è inferiore alla relativa soglia di valutazione.

Le regioni e le province autonome effettuano le misurazioni in siti fissi nelle zone la cui classificazione, per ciascun inquinante di cui all'Allegato I, supera la relativa soglia di valutazione. Tali misurazioni possono essere integrate da applicazioni di modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di fornire informazioni adeguate sulla distribuzione spaziale degli inquinanti atmosferici e sulla rappresentatività spaziale delle misurazioni in siti fissi; in tal caso, le regioni e le province autonome effettuano le applicazioni di modellizzazione almeno ogni cinque anni.

In caso di impiego delle applicazioni di modellizzazione per la valutazione della qualità dell'aria o del calcolo dell'area di rappresentatività spaziale delle stazioni, le regioni e le province autonome utilizzano gli atti di esecuzione della Commissione europea di cui all'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/2881, decorsi due anni dalla relativa pubblicazione.

Il Coordinamento può definire modalità uniformi per l'applicazione degli atti di esecuzione.

Decorsi due anni dalla pubblicazione degli atti di esecuzione, in caso di superamento dei valori limite o dei valori obiettivo di cui all'Allegato I, le regioni e le province autonome, in aggiunta alle misurazioni in siti fissi, utilizzano le applicazioni di modellizzazione o le misurazioni indicative.

Ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in riferimento ai valori limite e ai valori obiettivo le regioni e le province autonome tengono conto dei risultati delle applicazioni di modellizzazione usate in conformità del presente articolo o dell'articolo 8, comma 3, ovvero delle misurazioni indicative.

Se le applicazioni di modellizzazione rilevano il superamento di un valore limite o un valore obiettivo in un'area della zona coperta da misurazioni in siti fissi e dalla loro area di rappresentatività spaziale, le regioni e le province autonome possono omettere di segnalare il superamento modellizzato, se quest'ultimo non è confermato dai dati delle misurazioni.

Se le applicazioni di modellizzazione utilizzate ai sensi del presente articolo o dell'articolo 8, comma 3 rilevano il superamento di un valore limite o un valore obiettivo in un'area della zona non coperta da misurazioni in siti fissi e dalla loro area di rappresentatività spaziale, al fine di confermare tale superamento, le regioni e le province autonome possono utilizzare almeno una ulteriore misurazione indicativa o in siti fissi in eventuali punti critici aggiuntivi nella zona individuati dall'applicazione di modellizzazione.

Qualora le regioni e le province autonome utilizzino ulteriori misurazioni in siti fissi, tali misurazioni vengono stabilite entro due anni civili dall'anno di superamento rilevato con le applicazioni di modellizzazione. Qualora siano utilizzate ulteriori misurazioni indicative, tali misurazioni vengono stabilite entro un anno civile dall'anno di superamento rilevato con le applicazioni di modellizzazione. Le misurazioni coprono almeno un anno civile, conformemente ai requisiti minimi di copertura dei dati di cui all'Allegato V, lettera B, per valutare il livello di concentrazione dell'inquinante in questione.

Ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, qualora siano confermati i superamenti di cui al comma 9, le regioni e le province autonome utilizzano il dato della misura indicativa o della misura fissa nell'anno di rilevamento del superamento.

Qualora scelgano di non effettuare ulteriori misurazioni indicative o in siti fissi, le regioni e le province autonome utilizzano il superamento mostrato dalle applicazioni di modellizzazione per la valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui al comma 7.

La RT afferma che la norma disciplina le modalità di valutazione della qualità dell'aria, confermando in larga parte l'assetto già previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010. Le regioni e le province autonome effettuano la valutazione mediante misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative, modellizzazione e stime obiettive, differenziate in base alla classificazione delle zone. La principale novità rispetto alla disciplina previgente consiste nell'obbligo di ricorrere alla modellistica atmosferica nei casi di superamento dei valori limite, strumento di cui oggi solo alcune regioni sono dotate stabilmente e al quale le altre dovranno adeguarsi utilizzando strutture interne o continuando a far riferimento a soggetti esterni specializzati in valutazioni modellistiche disponibili sul territorio nazionale. Tali strumenti saranno in ogni caso obbligatori non prima di due anni successivi alla pubblicazione dell'atto di esecuzione europea sulla modellistica e per la maggior parte delle regioni solo successivamente al 2030 con l'entrata in vigore dei nuovi valori limite di qualità dell'aria. L'utilizzo della modellistica era già raccomandato ai sensi della normativa previgente, in particolare ai fini della pianificazione degli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.

In via generale le attività sopra descritte rientrano tra quelle già svolte nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria previste dalla normativa previgente (decreto legislativo n. 155 del 2010) e, a tal fine, un numero elevato di regioni ed ARPA italiane, in particolare quelle del Bacino padano che presentano le maggiori difficoltà in termini di qualità dell'aria, già utilizza la modellistica atmosferica per le proprie valutazioni. Le regioni che ancora non dispongono di tali strumenti svolgeranno tali attività direttamente o avvalendosi delle ARPA, nell'ambito delle risorse già

destinate allo scopo a legislazione vigente, potendo anche ricorrere alle risorse derivanti da vigenti programmi di finanziamento in materia di qualità dell'aria.

La neutralità finanziaria viene garantita dal MASE anche con le risorse disponibili a legislazione vigente, già destinate normativamente allo svolgimento delle attività istituzionali correlate al sistema di gestione della qualità dell'aria, iscritte nei capitoli 8404 "fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana" e 8405 "interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria".

Al riguardo, pur alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, in merito alla circostanza che alcune regioni dovranno obbligatoriamente dotarsi della modellistica atmosferica, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio sull'entità degli oneri che tali regioni dovranno affrontare e sulla idoneità delle risorse già previste a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, delle risorse derivanti da vigenti programmi di finanziamento in materia di qualità dell'aria e dalle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente dal MASE sui capitoli 8404 e 8405[1].

Articolo 7
(*Programma di valutazione*)

Il comma 1 stabilisce che le regioni e le province autonome redigano il programma di valutazione della qualità dell'aria ambiente per ciascun inquinante di cui agli allegati I, VII e XI, applicando:

a) l'Allegato III, relativo al numero minimo dei punti di campionamento;
b) l'Allegato IV, relativo all'ubicazione dei punti di campionamento;
c) l'Allegato V, relativo agli obiettivi di qualità dei dati;
d) l'Allegato VI, relativo ai metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell'aria;
e) l'Allegato VII, relativo alle misurazioni nei supersiti di monitoraggio e misurazioni della concentrazione di massa, della composizione chimica del PM2,5, dei precursori dell'ozono e del particolato ultrafine;
f) l'Allegato XI relativo ai siti di monitoraggio individuati per la determinazione di parametri aggiuntivi.

Il programma di valutazione contiene anche informazioni inerenti all'utilizzo delle applicazioni di modellizzazione e altri metodi di valutazione diversi dalla misurazione, nonché i punti di campionamento utili al calcolo dell'indicatore di esposizione media.

Il comma 2 dispone che le regioni e le province autonome aggiornino il programma di valutazione almeno ogni cinque anni.

Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ISPRA e all'ENEA, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto volto a adeguare la propria rete di monitoraggio alle disposizioni del presente decreto, sulla base della zonizzazione risultante dal primo riesame ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e in conformità alla connessa classificazione di cui all'articolo 5, comma 1. Tale progetto

[1] Nello stato di previsione del MASE per il triennio 2026-2028 sul capitolo 8404 sono previsti i seguenti stanziamenti: 35.444.036 euro per il 2026, 20.143.822 euro per il 2027 e 25.143.822 euro per il 2028; il capitolo 8405 reca invece i seguenti stanziamenti: 60.108.501 euro per il 2026, 160.108.501 euro per il 2027 e 40.108.501 euro per il 2028.

indica anche la data prevista per l'adeguamento e contiene il programma di valutazione da attuare nelle zone.

Il comma 4 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Coordinamento di cui all'articolo 3 elabori il formato da utilizzare per la redazione del progetto di cui al comma 3 e lo pubblichi sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il formato deve essere utilizzato per la trasmissione del progetto di cui al comma 3 e per i successivi aggiornamenti del progetto.

Il comma 5 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla ricezione del progetto, avvalendosi dell'ISPRA e dell'ENEA, valuti la conformità del progetto medesimo alle disposizioni del presente decreto e agli indirizzi espressi dal Coordinamento.

Il comma 6 prevede che in caso di mancata conformità del progetto il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ne dà comunicazione con atto motivato alla regione o alla provincia autonoma, indicando le variazioni e le integrazioni da apportare ai fini dell'adozione del progetto di adeguamento.

Il comma 7 applica la procedura in esame anche ai successivi progetti di modifica o di integrazione della rete di monitoraggio o del programma di valutazione.

Il comma 8 stabilisce che le regioni e le province autonome ovvero, su delega, le ARPA oppure altri soggetti pubblici o privati, gestiscano le stazioni di monitoraggio previste nel programma di valutazione.

Il comma 9 prevede che qualora le stazioni di monitoraggio siano affidate ad altri soggetti pubblici o privati, le regioni e le province autonome ovvero, su delega, le ARPA controllino le stazioni di monitoraggio sulla base di appositi protocolli approvati dalle regioni o dalle province autonome o, in caso di delega, dalle ARPA. Il controllo deve prevedere una continua supervisione su tutte le modalità di gestione della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei dati. Al fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo, per le stazioni di monitoraggio esistenti, gestite da soggetti pubblici o da soggetti privati, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le province autonome e le ARPA.

Il comma 10 prevede che le regioni e le province autonome ovvero, su delega, le ARPA oppure altri soggetti pubblici o privati eserciscano e manutengano le stazioni previste nel programma di valutazione in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal presente decreto.

Il comma 11 stabilisce che in caso di variazione del contesto territoriale, delle attività e delle altre circostanze da cui dipende la classificazione e l'ubicazione di uno o più punti di campionamento della rete di monitoraggio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 7 e 8, le regioni e le province autonome provvedono al conseguente adeguamento del programma di valutazione.

Il comma 12, al fine di valutare gli effetti sull'ambiente degli impianti che producono emissioni in atmosfera, prevede che le procedure e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possano disporre l'installazione o l'adeguamento, nonché la gestione, di una o più stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria da parte del proponente soltanto laddove le regioni, le province autonome o, su delega, le ARPA lo ritengano necessario. Le regioni, le province autonome o, su delega, le ARPA valutano se inserire tali stazioni nel programma di valutazione, prescrivendo, in caso di inserimento, che la stazione di monitoraggio sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia sottoposta al controllo di cui al comma 9.

Il comma 13 prevede che le stazioni di monitoraggio che non sono inserite nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalità del presente decreto.

Il comma 14 stabilisce che i dati e le informazioni aventi ad oggetto attività produttive, attività di servizio, infrastrutture e mezzi di trasporto, utili a stimare le emissioni in atmosfera e a valutarne l'impatto sulla qualità dell'aria, siano messi a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle regioni o delle province autonome, ovvero delle ARPA che li richiedano, a cura delle autorità pubbliche definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. L'eccezione all'accesso quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio nelle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005 non può essere comunque opposta in riferimento a dati

e informazioni che le vigenti normative di settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche.

Il comma 15 dispone che nel caso in cui una richiesta formulata da una regione o provincia autonoma per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente decreto non sia stata accolta, anche per un'eccezione prevista all'articolo 5, commi 1 o 2, del decreto legislativo n. 195 del 2005, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la regione o la provincia autonoma, può promuovere forme di consultazione con l'autorità che non ha accolto la richiesta, anche nell'ambito del Coordinamento, per accertare se esistano modalità finalizzate ad assicurare la messa a disposizione dei dati e delle informazioni senza pregiudizio per gli interessi tutelati dalle eccezioni. A tali consultazioni partecipa anche il Ministero della difesa nei casi in cui la richiesta non sia stata accolta da un'autorità competente alla gestione di strutture, porti o aeroporti militari.

Il comma 16 stabilisce che le misurazioni e le altre tecniche utilizzate per la valutazione della qualità dell'aria ambiente devono rispettare gli obiettivi di qualità previsti dall'Allegato V.

Il comma 17 prevede che i programmi di valutazione possano considerare l'utilizzo di bioindicatori per la valutazione dell'impatto sugli ecosistemi, anche avvalendosi, laddove esistenti, dei dati risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81.

Il comma 18 stabilisce che i programmi di valutazione possano considerare l'utilizzo del monitoraggio aerobiologico di pollini allergenici e spore fungine realizzato ai sensi della norma UNI EN 16868 (2019).

Articolo 8
(*Punti di campionamento*)

Il comma 1 prevede che i punti di campionamento per la misurazione di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, PM2,5, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, piombo, nichel, benzo(a)pirene e ozono nell'aria ambiente siano ubicati conformemente all'Allegato IV.

Il comma 2 stabilisce che laddove il livello di ciascun inquinante superi la soglia di valutazione di cui all'Allegato II, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante non può essere inferiore al numero minimo indicato nell'Allegato III, lettere A, punto 1, tabelle 1 e 2, e C.

Il comma 3 dispone che laddove il livello di ciascun inquinante superi la soglia di valutazione di cui all'Allegato II, ma non i rispettivi valori limite, i valori obiettivo e i livelli critici di cui all'Allegato I, e nelle zone in cui le misurazioni in siti fissi sono combinate con applicazioni di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi può essere ridotto fino ad un massimo del 25 per cento, conformemente all'Allegato III, lettera A, punto 1, tabelle 3 e 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le misurazioni indicative o le applicazioni di modellizzazione consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite, ai valori obiettivo, ai livelli critici, alle soglie di allarme e alle soglie di informazione e ad un adeguato livello d'informazione del pubblico, oltre alle informazioni provenienti dai punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi;
b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale delle applicazioni di modellizzazione e misurazioni indicative consentano di accertare le concentrazioni dell'inquinante interessato conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'Allegato V, lettere A e B, e assicurino che i risultati della valutazione soddisfino le prescrizioni di cui all'Allegato V, lettera E;
c) il numero di misurazioni indicative, se utilizzate per conformarsi ai requisiti del presente comma, sia almeno uguale al numero di misurazioni in siti fissi che vengono sostituite e le misurazioni indicative siano equamente distribuite nell'arco dell'intero anno civile;

d) per l'ozono, il biossido di azoto sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento che misurano l'ozono, ad esclusione dei siti di fondo rurali per la valutazione dell'ozono di cui all'Allegato IV, lettera B, punto 4.

Il comma 4 prevede che nell'Allegato XI, sezione 1, lettera A siano individuati i siti per la valutazione degli altri IPA oltre al benzo(a)pirene. Tali IPA comprendono almeno: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. I punti di campionamento per tali IPA coincidono con i punti di campionamento per il benzo(a)pirene e sono scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine. Laddove non sia obbligatorio monitorare il benzo(a)pirene, le regioni e le province autonome possono non monitorare gli altri IPA. Nell'Allegato XI, sezione 1, lettera B sono individuati i siti per la valutazione dei livelli del particolato ultrafine. Nell'Allegato XI, sezione 1, lettera C sono individuati i siti per il monitoraggio delle concentrazioni di black carbon. All'Allegato XI, sezione 1, lettera D, sono elencati i siti che monitorano le concentrazioni sui precursori dell'ozono. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente possono essere apportate modifiche ai siti di cui al presente comma, conformemente ai criteri di cui all'Allegato VII, sezioni 2, 3 e 4.

Il comma 5 stabilisce che in corrispondenza di almeno il 50 per cento dei punti di campionamento dell'ozono previsti all'Allegato III, punto A, tabella 2, sia effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Tali misurazioni avvengono in continuo, tranne che nei siti di fondo rurali, quali definiti nell'Allegato IV, punto B, nei quali possono essere utilizzati altri metodi di misurazione.

Il comma 6 attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di provvedere, ai sensi dell'Allegato IV, affinché la distribuzione dei punti di campionamento, usata per calcolare gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e il biossido di azoto, rispecchi adeguatamente l'esposizione della popolazione in generale. Il numero dei punti di campionamento non è inferiore a quello determinato secondo i criteri dell'Allegato III, lettera B. Tranne in casi di forza maggiore, i punti di campionamento utili al calcolo dell'indicatore di esposizione media non possono essere modificati.

Il comma 7 prevede che i punti di campionamento in cui nei tre anni precedenti sono stati registrati superamenti di un valore limite o valore obiettivo precisati nell'Allegato I, sezione 1, non possano essere spostati, tranne nei casi in cui si realizzino variazioni significative del contesto circostante che alterino significativamente la rappresentatività spaziale della stazione, e tranne nei casi di forza maggiore.

Il comma 8 prevede che lo spostamento dei punti di campionamento sia supportato da applicazioni di modellizzazione o misurazioni indicative e, se possibile, garantisce la continuità delle misurazioni e sia effettuato all'interno della loro area di rappresentatività spaziale.

Il comma 9 dispone che le regioni e le province autonome motivino dettagliatamente e documentino l'eventuale spostamento di tali punti di campionamento, in conformità ai requisiti di cui all'Allegato IV, lettera D, allegando la documentazione nella richiesta di riesame del programma di valutazione.

Il comma 10, ai fini della misurazione della qualità dell'aria ambiente, prevede l'applicazione di metodi di riferimento o di metodi equivalenti previsti all'Allegato VI.

La RT afferma che gli articoli 7 e 8, riconducibili ad un unico tema, disciplinano le attività e i criteri per la redazione del programma di valutazione della qualità dell'aria ambiente, mediante la realizzazione delle relative reti di monitoraggio, prevedendo un aggiornamento con periodicità almeno quinquennale, comprensivo del piano di adeguamento della rete. Il programma e gli aggiornamenti sono trasmessi al MASE, all'ISPRA e all'ENEA, che ne valutano la conformità. Le stazioni di monitoraggio sono gestite dalle regioni direttamente o tramite delega alle ARPA o ad altri soggetti pubblici e privati, con obbligo di supervisione e controllo sulle stazioni affidate a terzi. L'adeguamento delle reti alle nuove soglie di valutazione ed ai criteri dell'articolo 8 potrà richiedere in alcuni casi la ricollocazione o l'integrazione di stazioni esistenti,

interventi che rientrano nella gestione e manutenzione programmata delle infrastrutture. Per la RT non è prevista una variazione strutturale e consistente delle attuali reti, tenuto conto che l'Italia risulta già uno dei paesi dell'Unione europea che dispone del maggior numero di stazioni di monitoraggio attive.

Laddove risulterà necessario adeguare le dotazioni strumentali si farà ricorso alle risorse dei bilanci regionali già destinate allo scopo. La gestione operativa delle reti, infatti, unitamente alle attività di adeguamento e revisione periodica che sono imprescindibili nell'utilizzo di tali strumenti soggetti ad obsolescenza, rientrano nelle funzioni già esercitate dalle amministrazioni e dagli enti interessati dal 2010 e previste dalla previgente normativa e vi si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in merito all'adeguamento della rete di monitoraggio da parte delle regioni e delle province autonome, pur se la gestione operativa delle reti, unitamente alle attività di adeguamento e revisione periodica, rientrano nelle funzioni già esercitate dalle amministrazioni e dagli enti interessati dal 2010 e previste dalla previgente normativa, appare comunque necessario fornire ulteriori elementi di dettaglio circa la capacità delle predette amministrazioni di far fronte all'attività di adeguamento richiesta dalle presenti disposizioni con le risorse disponibili, indicando da una parte i presumibili oneri da fronteggiare e dall'altra l'entità delle risorse presenti a legislazione vigente da destinare allo scopo.

Articolo 9
(*Monitoraggio dei supersiti*)

Il comma 1 dispone che l'Allegato XI, sezione 2, individui i supersiti di monitoraggio, definendo la localizzazione e i parametri minimi da determinare presso ciascun sito di monitoraggio. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente possono essere apportate modifiche alla rete nazionale dei supersiti, conformemente ai criteri di cui all'Allegato VII, sezione 1.

Il comma 2 prevede che i punti di campionamento dei supersiti di cui all'Allegato XI, sezione 2, possano concorrere al numero minimo di punti di campionamento delle reti di monitoraggio identificate nei programmi di valutazione.

Il comma 3 stabilisce che le regioni e le province autonome, ovvero, su delega, le ARPA oppure altri soggetti pubblici o privati, assicurino la gestione dei supersiti di monitoraggio nel territorio di propria competenza, ivi comprese le attività di manutenzione della strumentazione, di verifica della validità dei dati e di trasmissione degli stessi.

Il comma 4 stabilisce che le attività di monitoraggio possono essere svolte in coordinamento con la strategia e con il programma di misurazioni dell'*European Monitoring and Evaluation Programme* (EMEP), con l'infrastruttura di ricerca su aerosol, nubi e gas in traccia (*Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure* – ACTRIS), nonché con le attività di monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico previste dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016.

La RT afferma che la norma disciplina la rete nazionale dei supersiti di monitoraggio, individuati dall'allegato XI, sezione 2, che definisce la localizzazione e i parametri

minimi da determinare presso ciascun sito. Con uno o più decreti del MASE possono essere apportate modifiche alla rete nazionale dei supersiti, conformemente ai criteri di cui all'allegato VII, sezione 1. La gestione dei supersiti nel territorio di competenza – incluse la manutenzione della strumentazione, la validazione e la trasmissione dei dati – è assicurata dalle regioni e dalle province autonome, anche tramite delega alle ARPA.

L'individuazione della rete nazionale dei supersiti è già stata effettuata nell'ambito dell'attività del Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010 e tutte le stazioni ricomprese nell'allegato XI sono state proposte dalle regioni e dalle ARPA, che ne hanno valutato la sostenibilità economica, pertanto, gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame saranno a carico delle Amministrazioni regionali o delle Arpa nell'ambito delle risorse di bilancio già destinate allo scopo a legislazione vigente.

La Rel. Ill. aggiunge che la disposizione istituisce una rete strutturata di supersiti più ampia di quella definita nel corso dell'attuazione del d.lgs. n. 155/2010 con la previsione della misura di un numero di parametri più ampi, stabilendo inoltre che i punti della rete dei supersiti, possano concorrere al numero minimo dei punti di campionamento del programma di valutazione, integrando così la rete ordinaria.

Al riguardo, pur alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT, che attribuisce gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame a carico delle Amministrazioni regionali o delle Arpa nell'ambito delle risorse di bilancio già destinate allo scopo a legislazione vigente, appare opportuno fornire ulteriori chiarimenti circa l'entità degli oneri da fronteggiare e l'idoneità delle risorse previste a normativa vigente allo scopo, tenuto conto che la relazione illustrativa evidenzia l'istituzione di una rete strutturata di supersiti più ampia di quella definita dal decreto legislativo n. 155 del 2010.

Articolo 10
(*Garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente*)

Il comma 1 stabilisce che la garanzia dell'accuratezza e della riferibilità delle misure della qualità dell'aria ambiente è assicurata dalle ARPA, che a tal fine applica le procedure di garanzia della qualità definite dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 marzo 2017. L'ISPRA, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto e dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta apposite linee guida e norme tecniche atte a garantire l'applicazione omogenea di tali procedure sul territorio nazionale. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico dell'ISPRA, possono essere apportate modifiche alle procedure di garanzia della qualità a seguito dell'aggiornamento dei metodi di misura di riferimento o in funzione dell'istruttoria prevista all'Allegato V, sezione F, parte 2, punto e).

Il comma 2 dispone che per le stazioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 9, le regioni e le province autonome o, su delega, le ARPA effettuano le attività di controllo volte ad accertare che il gestore delle stazioni di monitoraggio rispetti le procedure di garanzia di qualità di cui al comma 1.

Il comma 3 designa l'ISPRA quale laboratorio nazionale di riferimento, il quale promuove la garanzia dell'accuratezza delle misure ed è responsabile della comparabilità delle misure sul territorio nazionale con le funzioni descritte nell'Allegato V, sezione F, parte 2, anche tramite l'organizzazione,

con adeguata periodicità, di programmi di garanzia di qualità e confronti interlaboratorio su base nazionale correlati a quelli europei; a tali programmi e confronti partecipano tutti i gestori delle stazioni di monitoraggio utilizzate ai fini del presente decreto.

Il comma 4 prevede che ISPRA assicuri la partecipazione ai programmi di garanzia della qualità e alle attività di confronto interlaboratorio a livello europeo per gli inquinanti disciplinati dal presente decreto.

Il comma 5 attribuisce ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata, la previsione delle procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria, finalizzate ad accertare e ad attestare che gli strumenti di campionamento e misura soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto in termini di metodi di riferimento ovvero metodi equivalenti di cui all'Allegato VI e in termini di rispetto degli obiettivi di qualità definiti dall'Allegato V.

Il comma 6 stabilisce che le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 5, e l'approvazione dei metodi di analisi della qualità dell'aria ambiente equivalenti a quelli di riferimento, con le modalità previste dall' Allegato VI, sezioni A, B, C e D, competono, anche sulla base di specifiche intese, all'ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025. Non è ammessa l'approvazione di strumenti e metodi sui quali si possiedono diritti. A tal fine, il soggetto che procede all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato. L'ISPRA, il CNR e i laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025, predeterminano e pubblicano le tariffe relative alla suddetta attività di approvazione e di controllo.

Il comma 7 prevede che l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M) assicuri la certificazione dei campioni primari e di riferimento, nonché la preparazione e il mantenimento dei campioni primari e di riferimento delle miscele gassose di inquinanti. Tali certificazioni stabiliscono la composizione chimica, la concentrazione, la purezza, le proprietà fisiche o le particolari caratteristiche tecniche del campione.

La RT afferma che la disposizione disciplina il sistema di garanzia di qualità delle misurazioni per la qualità dell'aria ambiente. Le ARPA applicano le procedure definite dal decreto del MASE del 30 marzo 2017 e, ove delegate dalle regioni, svolgono le attività di controllo sui gestori delle stazioni di misurazione di terzi. L'ISPRA, confermato quale laboratorio nazionale di riferimento ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MASE) n. 67 del 2022, adotta linee guida e norme tecniche per l'applicazione omogenea delle procedure di qualità e organizza programmi di confronto interlaboratorio nazionali ed europei ai quali devono partecipare tutti i gestori delle stazioni. Il MASE, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata, stabilisce le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e può emanare decreti di aggiornamento in funzione dell'evoluzione dei metodi di riferimento. L'approvazione di strumenti e metodi equivalenti spetta a ISPRA, CNR e laboratori pubblici accreditati ISO/IEC 17025, e i relativi costi sono coperti dagli appositi tariffari, con oneri a carico del soggetto richiedente la certificazione. L'Istituto nazionale di ricerca metrologica (di seguito I.N.RI.M.) assicura la certificazione e il mantenimento dei campioni primari e di riferimento delle miscele gassose di inquinanti. In tal caso si tratta di attività già svolte nel quadro del decreto legislativo n. 155 del 2010.

Al riguardo, in merito ai compiti attribuiti ad ARPA, ISPRA, CNR e laboratori pubblici accreditati ISO/IEC 17025, ad esclusione delle attività per l'approvazione di strumenti e metodi equivalenti, i cui costi sono coperti dagli appositi tariffari, con oneri a carico del soggetto richiedente la certificazione, andrebbero forniti maggiori elementi di informazione circa la capacità di tali enti di far fronte alle attività loro assegnate dalla disposizione in esame con le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. A tal fine si evidenzia, tra l'altro, che la norma in esame, con riferimento alle attività che dovrà svolgere l'ISPRA quale laboratorio nazionale di riferimento, eleva al rango legislativo tale designazione, oggi contenuta in fonte ministeriale, mentre viene attribuita ad un decreto ministeriale la previsione delle procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria.

Non si formulano osservazioni relativamente alle attività che è chiamato a svolgere l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), considerato che si tratta di funzioni già svolte nel quadro del decreto legislativo n. 155 del 2010.

Articolo 11
(*Inventari delle emissioni e scenari emissivi nazionale e regionali*)

Il comma 1 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome elaborino i rispettivi inventari delle emissioni, aventi adeguata risoluzione spaziale e temporale, in conformità alla metodologia indicata nell'EMEP/EEA *Air Pollutant Emission Inventory Guidebook*, nella versione più aggiornata.

Il comma 2 affida ad ISPRA il compito di provvedere, ogni quattro anni, e in ogni caso entro il 2029 con riferimento all'anno 2027, a scalare su base provinciale l'inventario nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2018, al fine di consentirne l'armonizzazione con gli inventari delle regioni e delle province autonome.

Il comma 3 stabilisce che gli inventari delle regioni e delle province autonome sono predisposti con cadenza almeno quadriennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali l'ISPRA provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale.

Il comma 4 prevede che per ciascun anno in riferimento al quale l'ISPRA provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale, le regioni e le province autonome, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento, armonizzano i propri inventari con l'inventario nazionale.

Il comma 5 dispone che le regioni e le province autonome elaborano i propri scenari emissivi e, sulla base degli appositi indirizzi espressi dal Coordinamento, li armonizzano, anche con il supporto di ISPRA ed ENEA, laddove richiesto, con gli scenari nazionali elaborati ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2018. Le regioni e le province autonome assicurano la coerenza tra gli scenari elaborati ai sensi del presente comma e gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti in altri settori, tra i quali l'energia, i trasporti e l'agricoltura.

Il comma 6 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome selezionano le rispettive tecniche di modellizzazione, da utilizzare per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, sulla base degli atti esecutivi adottati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/2881. Il confronto tra le simulazioni effettuate con il modello nazionale, gestito dall'ENEA, e le simulazioni effettuate con i modelli delle regioni e delle province autonome è operato sulla base dei parametri individuati nei medesimi atti esecutivi e sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento. L'ENEA elabora, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, proiezioni su base modellistica della qualità dell'aria in relazione a specifiche circostanze. L'ENEA è responsabile della promozione

dell'accuratezza delle applicazioni di modellizzazione e coordina la partecipazione dei soggetti nazionali agli esercizi di intercomparazione fra modelli, avviati nell'ambito dei programmi europei riferiti alla valutazione della qualità dell'aria.

La RT afferma che la norma disciplina la predisposizione ed armonizzazione degli inventari delle emissioni e degli scenari emissivi nazionali e regionali. L'ISPRA provvede a scalare a livello provinciale l'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera con periodicità almeno quadriennale per consentirne l'armonizzazione con gli inventari regionali, anch'essi predisposti con cadenza almeno quadriennale. Le regioni elaborano inoltre gli scenari emissivi, potendo avvalersi del supporto di ISPRA ed ENEA. Il confronto tra simulazioni nazionali e regionali avviene sulla base dei parametri fissati dagli atti esecutivi adottati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/2881 e degli indirizzi del Coordinamento di cui all'articolo 3 del presente decreto legislativo.

Le attività sopra descritte rientrano tra quelle già svolte in via permanente e continuativa dal 2010 nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria previste dalla normativa previgente (decreto legislativo n. 155 del 2010), salvo l'adeguamento *software* al nuovo sistema di *reporting*, il quale, tuttavia, non risulta ancora definito negli atti esecutivi della Commissione. È, inoltre, atteso, a regime, un effetto di riduzione degli oneri informativi generali, nel quadro delle semplificazioni delle attività di trasmissione dati all'Unione europea. Tali oneri di adeguamento, saranno, in ogni caso, a carico delle Amministrazioni regionali o delle Arpa nell'ambito delle risorse di bilancio già destinate allo scopo a legislazione vigente, ivi incluse, ove applicabili, quelle derivanti da vigenti programmi di finanziamento in materia di qualità dell'aria.

La neutralità finanziaria viene garantita dal MASE anche con le risorse disponibili a legislazione vigente, già destinate normativamente allo svolgimento delle attività istituzionali correlate al sistema di gestione della qualità dell'aria, iscritte nei capitoli 8404 "fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana" e 8405 "interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria[2]".

Al riguardo, pur se la RT assicura che le attività in esame rientrano tra quelle già svolte in via permanente e continuativa dal 2010 nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli eventuali oneri discendenti dalla prevista procedura a scalare su base provinciale dell'inventario nazionale, chiarendo se questa procedura innovativa potrà essere svolta nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

[2] Nello stato di previsione del MASE per il triennio 2026-2028 sul capitolo 8404 sono previsti i seguenti stanziamenti: 35.444.036 euro per il 2026, 20.143.822 euro per il 2027 e 25.143.822 euro per il 2028; il capitolo 8405 reca invece i seguenti stanziamenti: 60.108.501 euro per il 2026, 160.108.501 euro per il 2027 e 40.108.501 euro per il 2028.

Inoltre, in merito all'adeguamento *software* al nuovo sistema di *reporting*, pur se il medesimo non risulta ancora definito negli atti esecutivi della Commissione, andrebbe fornita almeno un'ipotesi riguardo alla dimensione finanziaria di tale adeguamento e alle risorse con le quali si provvederà.

CAPO III
GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE

Articolo 12
(*Misure per il superamento delle soglie di informazione e di allarme*)

Il comma 1 prevede che nel caso in cui in una zona si registri un superamento delle soglie di informazione o di allarme previste all'Allegato I, sezione 4, o è previsto un superamento sulla base dell'applicazione dei modelli o di altri strumenti previsionali, le regioni o le province Autonome:

- adottano tutti i provvedimenti necessari per informare il pubblico, in modo adeguato e nel minor tempo possibile, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione;
- attuano, senza indebito ritardo, i provvedimenti di emergenza previsti dai piani di azione a breve termine di cui all'articolo 18;
- trasmettono tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informazioni circa i livelli misurati e la durata del superamento.

La RT afferma che la norma prevede che le regioni e le province autonome informino tempestivamente il pubblico in caso di superamento — o previsione di superamento — delle soglie di informazione e di allarme fissate nell'allegato I, sezione 4. In caso di superamento delle soglie di allarme, le regioni devono attuare senza indebito ritardo i provvedimenti di emergenza previsti dai piani d'azione a breve termine. Esse trasmettono inoltre in modo tempestivo al MASE le informazioni sui livelli misurati e sulla durata del superamento. Queste attività sono strettamente analoghe a quelle già disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2010 e sono già svolte quotidianamente dai centri operativi delle regioni e delle ARPA attraverso i sistemi di allerta e di comunicazione già esistenti.

La Rel. Ill. sottolinea che l'articolo aggiorna e rende più stringente il quadro degli interventi emergenziali, in quanto il d.lgs. n. 155/2010 non associava in modo puntuale l'obbligo di attivare immediatamente i piani di azione a breve termine con i superamenti delle soglie di allarme.

Al riguardo, tenuto conto che, come affermato dalla relazione illustrativa, il nuovo quadro degli interventi emergenziali risulta più stringente, in quanto il d.lgs. n. 155/2010 non associava in modo puntuale l'obbligo di attivare immediatamente i piani di azione a breve termine con i superamenti delle soglie di allarme, andrebbe assicurato che tale circostanza, non prevista a legislazione vigente, non determini a carico dei centri operativi delle regioni e delle ARPA un carico di attività non sostenibile con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla normativa vigente.

Articolo 13
(*Contributi da fonti naturali e superamenti dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade*)

Il comma 1 prevede la facoltà che le regioni e le province autonome, per un determinato anno, possano individuare:

a) le zone in cui il superamento dei valori limite per un determinato inquinante è imputabile a contributi da fonti naturali;
b) le unità territoriali di esposizione media in cui il superamento del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell'esposizione media è imputabile a contributi da fonti naturali;
c) le zone in cui i valori limite per il PM10 sono superati a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.

Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 21, mettano a disposizione dell'ISPRA:

a) gli elenchi di tali eventuali zone e unità territoriali di esposizione media;
b) le informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti, nonché gli elementi che dimostrino come il superamento sia imputabile a contributi da fonti naturali;
c) le informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di PM10 nelle zone attinte da sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.

Il comma 3 stabilisce che, ai fini del presente articolo, le regioni e le province autonome applichino le regole e le modalità stabilite negli atti di esecuzione di cui agli articoli 16, paragrafo 4, e 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/2881.

Il comma 4 prevede che relativamente alle zone interessate da contributi da fonti naturali, laddove la Commissione europea non formuli rilievi rispetto alla comunicazione di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), numero ii), il superamento in esame non è considerato ai fini del presente decreto.

Il comma 5 dispone che le regioni e le province autonome forniscano anche la documentazione che dimostra che eventuali superamenti sono dovuti alla risospensione di particolato da sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale e che sono stati adottati provvedimenti ragionevoli per diminuire tali concentrazioni.

Il comma 6, in merito alle zone interessate da sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale, stabilisce che le regioni e le province autonome predispongano il piano per la qualità dell'aria solo se il superamento dei valori del PM10 è dovuto a cause diverse dalla sabbiatura o salatura invernali delle strade.

La RT afferma che la disposizione consente alle regioni di individuare le zone in cui i superamenti dei valori limite siano imputabili a contributi da fonti naturali (ad es. trasporto di sabbia sahariana) o alla risospensione di particolato derivante dalla sabbiatura o salatura invernale delle strade. In tali casi i superamenti possono essere esclusi dal computo ai fini del presente decreto legislativo qualora la Commissione europea non formuli, al riguardo, rilievi sulle relative comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera c), numero ii). Secondo la RT, si tratta di una procedura già applicata nell'ambito del vigente decreto legislativo n. 155 del 2010 (art. 20), gestita dalle regioni in collaborazione con le ARPA.

Al riguardo, tenuto conto che la procedura in esame è già applicata nell'ambito del vigente decreto legislativo n. 155 del 2010 (articolo 20), gestita dalle regioni in collaborazione con le ARPA, non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 14
(*Proroga del termine per il conseguimento della conformità e deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite*)

Il comma 1 prevede che se in una determinata zona non sia possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per PM10, PM2,5, biossido di azoto, benzene o benzo(a)pirene entro il termine di cui all'Allegato I, sezione 1, tabella 1, salvo espresso dissenso della Commissione europea di cui al comma 8, tale termine è prorogato per la zona in questione per un periodo giustificato da una tabella di marcia per la qualità dell'aria di cui all'articolo 16 e comunque:

a) entro il 1° gennaio 2040, se giustificato dalle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, dalle condizioni al contorno orografiche, dalle condizioni climatiche avverse, dall'apporto di inquinanti transfrontalieri, o se le necessarie riduzioni possono essere ottenute solo sostituendo una parte considerevole degli impianti di riscaldamento domestici esistenti che costituiscono la fonte di inquinamento che causa il superamento; oppure
b) entro il 1° gennaio 2035, se giustificato da proiezioni che dimostrano che, anche tenendo conto dell'impatto previsto delle misure efficaci in materia di inquinamento atmosferico individuate nella tabella di marcia per la qualità dell'aria, i valori limite non possono essere raggiunti entro il termine per il conseguimento.

Il comma 2 stabilisce che se un termine di conseguimento è stato posticipato ai sensi del comma 1, lettera b), ma il conseguimento non può avvenire entro tale termine, il termine è prorogato per la zona in questione per una seconda e ultima volta per un periodo non superiore a due anni dalla fine del primo periodo di proroga, ove ciò sia giustificato da una tabella di marcia aggiornata per la qualità dell'aria, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3.

Il comma 3 consente di prorogare il termine di conseguimento di cui al comma 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è predisposta una tabella di marcia per la qualità dell'aria entro il 31 dicembre 2028 che soddisfi i requisiti elencati all'articolo 16 per la zona cui s'intende applicare la proroga;
b) la tabella di marcia è integrata con le informazioni sulle misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui all'Allegato VIII, lettera B, al fine di dimostrare che i periodi di superamento dei valori limite siano i più brevi possibili;
c) la tabella di marcia si basa su proiezioni della qualità dell'aria, comprese quelle effettuate ai fini dell'Allegato VIII, lettera A, punto 5, e punto 7, lettera e), al fine di dimostrare che i valori limite siano raggiunti entro la fine del termine di conseguimento posticipato, tenendo conto di misure ragionevoli e proporzionate;
d) la tabella di marcia definisce le modalità con cui il pubblico e, in particolare, le categorie vulnerabili e i gruppi sensibili della popolazione sono informati in modo coerente e facilmente comprensibile in merito alle conseguenze della proroga per la salute umana e l'ambiente;
e) sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 5 per tutto il periodo di proroga del termine di conseguimento;
f) se il termine di conseguimento è prorogato a norma del comma 2, la tabella di marcia aggiornata ai sensi del medesimo comma 2 dimostra che la precedente tabella di marcia è stata attuata o che sono state adottate misure in vista della sua attuazione; la tabella di marcia aggiornata deve essere integrata da un'analisi che dimostri che le proiezioni iniziali di conformità effettuate conformemente alla lettera c) del presente comma non si sono concretizzate.

Il comma 4 prevede che nell'ambito del Coordinamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le regioni e le province autonome condividano informazioni finalizzate alla predisposizione delle tabelle di marcia di cui al presente articolo, valutando quali eventuali programmi nazionali e risorse europee siano utilizzabili ai fini della attuazione della medesima tabella di marcia.

Il comma 5 stabilisce che durante il periodo di proroga del termine di conseguimento di cui al comma 1, le regioni e le province autonome provvedono affinché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le misure contenute nella tabella di marcia, aggiornata conformemente alla lettera b) del presente comma, sono in corso di attuazione, come dimostrato dalla regione o dalla provincia autonoma mediante una relazione di attuazione, comprendente proiezioni aggiornate delle emissioni e, se possibile, delle concentrazioni fornite alla Commissione europea ogni due anni e mezzo e per la prima volta entro il 30 giugno 2031;
b) la tabella di marcia è aggiornata conformemente all'articolo 16, comma 7;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2035 i livelli di concentrazione per l'inquinante in questione mostrano una tendenza generale al ribasso in linea con una traiettoria indicativa verso la conformità stimata in una tabella di marcia aggiornata, stabilita a norma dell'Allegato VIII, lettera A, punto 7, lettera e);
d) le relazioni di attuazione e le tabelle di marcia aggiornate sono comunicate tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che le trasmette alla Commissione europea entro due mesi dall'adozione.

Il comma 6 prevede che durante il periodo di proroga del termine di conseguimento di cui al comma 1, le Amministrazioni interessate assicurino l'attuazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica alla Commissione europea lo stato di attuazione del Piano, insieme alle relazioni delle regioni sullo stato di attuazione delle tabelle di marcia di cui alla lettera d) del comma 5.

Il comma 7 fissa entro il 15 gennaio 2029 il termine ultimo affinché le regioni e le province autonome inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la documentazione inerente alla proroga. Entro il 31 gennaio 2029 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica alla Commissione europea:

a) la documentazione relativa alla proroga, con l'indicazione dei casi in cui si ritiene applicabile il comma 1, lettere a) e b);
b) le tabelle di marcia di cui al comma 2;
c) tutte le informazioni utili di cui la Commissione europea deve disporre per valutare se la motivazione invocata per la proroga e le condizioni di cui al predetto comma sono soddisfatte, inclusa una relazione esplicativa circa i dati e le metodologie applicate per la realizzazione delle proiezioni utilizzate a supporto della proroga.

Il comma 8 fissa al 31 gennaio 2034 il termine entro cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica alla Commissione europea i casi in cui le regioni e le province autonome ritengono che il conseguimento non possa avvenire entro il termine di conseguimento posticipato di cui al comma 2, trasmettendo la tabella di marcia aggiornata di cui al medesimo comma 2, nonché tutte le informazioni utili di cui la Commissione europea deve disporre per valutare se la motivazione invocata per la seconda e ultima proroga e le condizioni di cui al comma 3 sono soddisfatte.

Il comma 9 prevede che se la Commissione europea non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento delle notifiche di cui ai commi 7 e 8, le rispettive condizioni per l'applicazione dei commi 1 e 2 sono considerate soddisfatte.

Il comma 10, invece, prevede che in caso di obiezioni da parte della Commissione europea, le regioni o le province autonome interessate rettificano la tabella di marcia affinché soddisfi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 oppure ne presentano una nuova.

Il comma 11, ai fini del presente articolo, prevede l'applicazione degli atti esecutivi della Commissione europea di cui all'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/2881.

Il comma 12, in sede di Coordinamento, stabilisce che le regioni e le province autonome possano definire le modalità comuni per l'applicazione dei predetti atti di esecuzione.

Il comma 13 dispone che il Coordinamento possa monitorare e supportare l'attività istruttoria delle regioni e delle province autonome nella predisposizione della documentazione per la proroga da inviare alla Commissione europea al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi.

La RT afferma che la norma disciplina la procedura che consente alle regioni e alle province autonome di richiedere la proroga del termine per il conseguimento dei valori limite, previa predisposizione di una tabella di marcia per la qualità dell'aria. Nel periodo di proroga, le regioni e le province autonome presentano relazioni di attuazione biennali e provvedono agli aggiornamenti della tabella di marcia. La predisposizione di documenti a supporto della richiesta di proroga viene svolta ai sensi della direttiva nell'ambito della ordinaria attività volta alla predisposizione dei piani regionali per la qualità dell'aria, arricchita da un contenuto più strutturato di analisi e proiezioni.

Le attività sopra descritte, svolte nell'ambito degli adempimenti dell'articolo 16, rientrano già tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, esercitati in via permanente e continuativa dal 2010 nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria.

La **Rel. Ill.** sottolinea che l'articolo introduce una disciplina completamente nuova, in quanto il d.lgs. n. 155/2010 non prevede una procedura formalizzata di proroga con tabelle di marcia, proiezioni, obblighi di comunicazione e verifica da parte della Commissione europea. L'articolo attribuisce alle Regioni un ruolo centrale nel meccanismo di richiesta di proroga, assegnando in ogni caso allo Stato un ruolo di supporto tecnico, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 2, e di supporto alle politiche di risanamento attraverso l'attuazione del piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria previsto dall'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 2024, n.131.

Al riguardo, pur tenendo conto delle rassicurazioni fornite dalla RT secondo cui le attività in esame rientrano già tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, esercitati in via permanente e continuativa dal 2010 nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria, appare opportuno fornire ulteriori elementi informativi circa la neutralità finanziaria della norma, considerato che, come evidenziato dalla Relazione illustrativa, la procedura rappresenta comunque una disciplina completamente nuova non presente a legislazione vigente.

CAPO IV
PIANI

Articolo 15
(*Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, ai valori obiettivo e agli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media*)

Il comma 1 stabilisce che nelle zone in cui i livelli di inquinanti presenti nell'aria sono inferiori ai rispettivi valori limite, indicati nell'Allegato I, sezione 1, le regioni e le province autonome mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto di tali valori.

Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome mantengano i livelli degli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e il biossido di azoto al di sotto degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media nelle unità territoriali in cui tali indicatori sono inferiori al rispettivo valore di cui all'Allegato I, sezione 5, punto C.

Il comma 3 prevede che nelle zone in cui i livelli di inquinanti presenti nell'aria sono inferiori ai rispettivi valori obiettivo indicati nell'Allegato I, sezioni 1 e 2, le regioni e le province autonome adottino le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per mantenere tali livelli al di sotto dei valori obiettivo.

Il comma 4 dispone che le regioni e le province autonome si adoperino per raggiungere gli obiettivi a lungo termine per l'ozono di cui all'Allegato I, sezione 2, e una volta raggiunti si adoperino per mantenere i livelli di ozono al di sotto di tali obiettivi a lungo termine, nella misura in cui lo consentano fattori tra i quali la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, i composti organici volatili da fonti biogeniche e le condizioni meteorologiche, e a condizione che le misure necessarie non comportino costi sproporzionati.

Il comma 5 stabilisce che le regioni e le province autonome si adoperino per raggiungere e preservare la migliore qualità dell'aria e un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, al fine di conseguire l'obiettivo di inquinamento zero come indicato all'articolo 1, comma 1, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all'Allegato II.

La RT afferma che la norma detta prescrizioni per le zone in cui i livelli sono inferiori ai valori limite, ai valori obiettivo e agli obiettivi di esposizione media.

Le regioni e le province autonome si adoperano per raggiungere e preservare la migliore qualità dell'aria e un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, ai fini dell'obiettivo di inquinamento zero, nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all'allegato II.

Le attività previste rientrano già tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, esercitati nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria.

Al riguardo, tenuto conto che, come affermato dalla RT, le attività previste rientrano già tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, esercitati nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 16
(*Piani per la qualità dell'aria e tabelle di marcia per la qualità dell'aria*)

Il comma 1 stabilisce che se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell'aria superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi fissato nell'Allegato I, sezione 1, ad esclusione dell'ozono, le regioni e le province autonome adottano piani per la qualità dell'aria per le zone in questione, contenenti le informazioni di cui all'Allegato VIII, lettera A. Tali piani stabiliscono le misure adeguate a conseguire il valore limite o il valore obiettivo in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, in ogni caso, non superiore a quattro anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento. Per la predisposizione dei piani sono prese in considerazione almeno le misure di cui all'Allegato VIII, lettera B. Tali piani sono adottati entro due anni dall'anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo.

Il comma 2 prevede che se dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 in una zona i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi dei valori limite da raggiungere entro il 1° gennaio 2030, secondo quanto stabilito nell'Allegato I, sezione 1, tabella 1, le regioni e le province autonome adottano una tabella di marcia per la qualità dell'aria affinché l'inquinante in questione raggiunga i relativi valori limite entro il termine stabilito. Tali tabelle di marcia sono adottate entro due anni dall'anno civile nel corso del quale tale superamento è stato registrato.

Il comma 3 prevede la facoltà per le regioni e le province autonome di astenersi dal predisporre tali tabelle di marcia se lo scenario di riferimento, basato sulle informazioni richieste dall'Allegato VIII, lettera A, punto 5, dimostra che il valore limite sia raggiunto con le misure già in vigore, anche quando il superamento è causato da attività temporanee che influenzano i livelli di inquinanti in un unico anno. Qualora non sia predisposta una tabella di marcia a norma del presente comma, le regioni e le province autonome forniscono al pubblico e alla Commissione europea una giustificazione dettagliata.

Il comma 4 dispone che in caso di superamento dei livelli critici di cui all'Allegato I, sezione 3, le regioni e le province autonome adottino, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento e a raggiungere i livelli critici nei termini prescritti.

Il comma 5 prevede che qualora in una determinata zona il superamento di un valore limite sia già previsto da una tabella di marcia, le regioni e le province autonome provvedono affinché le misure stabilite in tale tabella di marcia siano adeguate a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, adottano misure supplementari e più efficaci, e seguono la procedura di aggiornamento della tabella di marcia di cui al comma 7.

Il comma 6 prevede che se in una determinata unità territoriale di esposizione media non è rispettato l'obbligo di riduzione dell'esposizione media di cui all'Allegato I, sezione 5, le regioni e le province autonome adottano piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale di esposizione media. Tali piani stabiliscono misure adeguate a adempiere all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. Tali piani sono predisposti entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media.

Il comma 7, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 6, stabilisce che nei casi in cui persista un superamento di qualsiasi parametro di qualità dell'aria nel quinto anno civile dal rilevamento dello stesso superamento, le regioni e le province autonome aggiornano il piano o la tabella di marcia e le relative misure, compreso il loro impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni previste, entro sette anni dall'anno del superamento e adottano misure supplementari e più efficaci per ridurre al minimo il periodo di superamento.

Il comma 8 prevede che durante l'elaborazione dei piani o delle tabelle di marcia, le regioni e le province autonome valutano il rischio di superamento delle rispettive soglie di allarme per gli inquinanti interessati. Tale analisi è utilizzata per predisporre piani d'azione a breve termine.

Il comma 9 prevede la facoltà per le regioni e le province autonome di includere nei piani e nelle tabelle di marcia le misure di cui all'articolo 18, comma 4, e le misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.

Il comma 10 stabilisce che qualora debbano essere predisposti piani o tabelle di marcia relativi a diversi inquinanti o a diversi parametri di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome predispongono piani o tabelle di marcia integrati, riguardanti tutti gli inquinanti interessati e tutti i parametri di qualità dell'aria.

Il comma 11 prevede che le regioni e le province autonome assicurino la coerenza dei propri piani e delle proprie tabelle di marcia con altri piani di rispettiva competenza che possano incidere significativamente sulla qualità dell'aria.

Il comma 12 stabilisce che le regioni, le province autonome e gli enti locali diano attuazione alle previsioni contenute nei piani e nelle tabelle di marcia, mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa.

Il comma 13 dispone che nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta da una regione o provincia autonoma, risulti che le principali sorgenti di emissione aventi influenza su un'area di superamento sono localizzate in una diversa regione o provincia autonoma, entrambe le regioni o province autonome adottano misure coordinate finalizzate al raggiungimento dei parametri di qualità dell'aria ambiente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'elaborazione e l'adozione di tali misure nell'ambito del Coordinamento.

Il comma 14 stabilisce che i piani e le tabelle di marcia siano soggetti all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclusivamente nel caso in cui sia stata verificata la condizione prevista dall'articolo 6, comma 1, di tale decreto, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo decreto.

Il comma 15 prevede che le regioni e le province autonome, entro un mese dall'adozione, comunichino i piani e le tabelle di marcia al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, entro due mesi dall'adozione, li trasmette alla Commissione europea.

Il comma 16, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani e delle tabelle di marcia, stabilisce che le regioni e le province autonome assicurino la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.

Il comma 17, conformemente alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede la consultazione da parte delle regioni e delle province autonome del pubblico e delle autorità competenti responsabili per l'inquinamento atmosferico e la qualità dell'aria in merito ai progetti dei piani e delle tabelle di marcia e ai loro eventuali aggiornamenti di rilievo prima della loro attuazione. A tal fine, le regioni e le province autonome provvedono affinché il pubblico, quando consultato, abbia accesso al progetto del piano o della tabella di marcia contenente le informazioni minime richieste a norma dell'Allegato VIII del presente decreto e, se possibile, una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al presente comma.

Il comma 18 prevede che le regioni e le province autonome incoraggino la partecipazione attiva di tutte le parti interessate nella preparazione, nell'attuazione e nell'aggiornamento dei piani e delle tabelle di marcia. Le regioni e le province autonome provvedono affinché i portatori di interessi le cui attività contribuiscono a determinare il superamento siano incoraggiati a proporre misure che sono in grado di attuare per contribuire a risolvere i superamenti. Le regioni e le province autonome provvedono affinché le organizzazioni non governative, quali le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti, comprese le associazioni che rappresentano gli operatori sanitari, e le associazioni di categoria interessate, siano incoraggiate a partecipare alle consultazioni di cui al precedente comma.

Il comma 19 attribuisce al Sindaco o alla diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome, o al Prefetto ai sensi dell'articolo 6 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, il compito di provvedere all'attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore. In caso di inerzia del Sindaco o della diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome, provvedono in via sostitutiva le regioni o le province autonome. La normativa regionale stabilisce idonee forme di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome e autorità competente a adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione. Le modalità e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle finalità del presente decreto. Per motivi connessi all'inquinamento atmosferico, nei casi e con i criteri previsti dal presente comma, il Sindaco può adottare le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 285 del 1992. Resta fermo, in assenza dei piani o tabelle di marcia o qualora i piani o le tabelle di marcia non individuino i casi e i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il potere del Sindaco di imporre tali limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico, attraverso le ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il comma 20 stabilisce che le previsioni contenute nei piani in merito ai cantieri sono, altresì, inserite come prescrizioni nelle decisioni di valutazione di impatto ambientale adottate dalle autorità competenti ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale procedura di valutazione.

La RT afferma che la norma disciplina i piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia per gli inquinanti diversi dall'ozono, che costituiscono lo strumento pianificatorio centrale della direttiva. In caso di superamento di un valore limite o obiettivo, le regioni e le province Autonome adottano entro due anni un piano con misure idonee a conseguire la conformità entro quattro anni dal primo superamento. L'attuazione compete a regioni, province autonome ed enti locali nell'ambito dei poteri vigenti. Quando le sorgenti emissive rilevanti sono localizzate in più regioni, queste adottano misure coordinate promosse dal MASE nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 3. I piani e le tabelle di marcia sono trasmessi dalle regioni al MASE e da questo alla Commissione europea, garantendo la partecipazione degli enti locali e la consultazione del pubblico e delle parti interessate. I Sindaci attuano le previsioni in materia di limitazione della circolazione e in caso di inerzia, intervengono in via sostitutiva le regioni o le province autonome. Le previsioni sui cantieri sono inserite come prescrizioni nelle decisioni di VIA. Le innovazioni introdotte non richiedono un incremento delle risorse necessarie, ma razionalizzano e rafforzano gli strumenti già in uso. L'articolo non introduce una riforma della pianificazione già prevista dal decreto legislativo n.155 del 2010, ma adatta il testo alle previsioni della direttiva, e non vengono previste attività amministrative aggiuntive rispetto a quelle già esistenti e rientranti tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati

Gli oneri connessi alle misure contenute nei piani sono correlati, caso per caso, alla specifica situazione ambientale della regione coinvolta, e possono anche essere di carattere normativo. Tali oneri troveranno copertura nelle risorse dei bilanci regionali già destinate allo scopo a legislazione vigente, ivi incluse quelle derivanti da vigenti programmi di finanziamento in materia di qualità dell'aria.

La neutralità finanziaria viene garantita dal MASE anche con le risorse disponibili a legislazione vigente, già destinate normativamente allo svolgimento delle attività istituzionali correlate al sistema di gestione della qualità dell'aria, iscritte nei capitoli

8404 “fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana” e 8405 “interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria[3]”.

Al riguardo, alla luce delle informazioni fornite dalla RT, andrebbero fornite informazioni aggiuntive in merito alle innovazioni introdotte chiarendo, in particolare, in che modo esse potranno essere gestite senza un incremento delle risorse previste a legislazione vigente bensì razionalizzando e rafforzando gli strumenti già in uso.

Inoltre, considerato che la norma prevede procedure di aggiornamento dei piani e delle tabelle di marcia più dettagliate, con misure supplementari in caso di persistenza del superamento - a differenza di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 155/2010 che si limita a fornire indicazioni più generali - andrebbero chiarite le modalità con cui tali oneri troveranno copertura nei bilanci regionali nell’ambito delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 17
(*Piani per la qualità dell’aria e tabelle di marcia per la qualità dell’aria per l’ozono*)

Il comma 1 prevede che se in determinate aree che coprono almeno una zona i livelli dell’ozono nell’aria superano il relativo valore obiettivo di cui all’Allegato I, sezione 2, le regioni e le province autonome predispongono piani per la qualità dell’aria per tali aree. Tali piani, contenenti le informazioni di cui all’Allegato VIII, lettera A, stabiliscono misure adeguate a raggiungere il valore obiettivo per l’ozono e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. Per la predisposizione dei piani sono prese in considerazione almeno le misure di cui all’Allegato VIII, lettera B. Tali piani per la qualità dell’aria sono predisposti al massimo entro due anni dall’anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore obiettivo per l’ozono.

Il comma 2 stabilisce che se dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 in una zona i livelli dell’ozono superano il valore obiettivo da raggiungere entro il 1° gennaio 2030, secondo quanto stabilito nell’Allegato I, sezione 2, le regioni e le province autonome adottano una tabella di marcia affinché l’ozono raggiunga i relativi valori obiettivo entro il termine stabilito. Tali tabelle di marcia sono adottate entro due anni dall’anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento.

Il comma 3 prevede che nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta da una regione o da una provincia autonoma, risulti che le principali fonti di emissione dei precursori dell’ozono aventi influenza su un’area di superamento sono localizzate in una diversa regione o provincia autonoma, entrambe le regioni o province autonome adottano misure coordinate finalizzate al raggiungimento del valore obiettivo. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica promuove l’elaborazione e l’adozione di tali misure nell’ambito del Coordinamento.

Il comma 4 stabilisce che qualora in una determinata area il superamento di un valore obiettivo per l’ozono sia già contemplato da una tabella di marcia, le regioni e le province autonome provvedono affinché le misure stabilite in detta tabella di marcia siano adeguate a mantenere il periodo di

[3] Nello stato di previsione del MASE per il triennio 2026-2028 sul capitolo 8404 sono previsti i seguenti stanziamenti: 35.444.036 euro per il 2026, 20.143.822 euro per il 2027 e 25.143.822 euro per il 2028; il capitolo 8405 reca invece i seguenti stanziamenti: 60.108.501 euro per il 2026, 160.108.501 euro per il 2027 e 40.108.501 euro per il 2028.

superamento il più breve possibile e applicano la procedura di aggiornamento della tabella di marcia di cui all'articolo 16, comma 7.

Il comma 5 prevede che le regioni, le province autonome e gli enti locali diano attuazione alle previsioni contenute nei piani e nelle tabelle di marcia, mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa.

Il comma 6 concede alle regioni e alle province autonome la facoltà di astenersi dal predisporre i piani o le tabelle di marcia per affrontare il superamento del valore obiettivo per l'ozono qualora non esista un potenziale significativo di riduzione delle concentrazioni di ozono, tenuto conto delle condizioni geografiche e meteorologiche, e qualora le misure comportino costi sproporzionati.

Il comma 7 dispone che qualora non sia predisposto un piano o una tabella di marcia, le regioni e le province autonome forniscono al pubblico e alla Commissione europea, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, una giustificazione dettagliata del motivo per cui non esiste un potenziale significativo di riduzione del superamento e che ha comportato la decisione di non predisporre un piano o una tabella di marcia.

Il comma 8 stabilisce che le regioni e le province autonome rivalutino il potenziale di riduzione delle concentrazioni di ozono almeno ogni cinque anni.

Il comma 9 stabilisce che in fase di aggiornamento del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico elaborato a norma del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuti se prevedere ulteriori misure riferite ai precursori dell'ozono contemplati dal medesimo decreto legislativo.

Il comma 10 prevede che le regioni e le province autonome, entro un mese dall'adozione, comunichino i piani e le tabelle di marcia al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, entro due mesi dall'adozione, li trasmette alla Commissione europea.

La RT afferma che la norma disciplina i piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia per l'ozono. Se in determinate aree che coprono almeno una zona i livelli di ozono superano il relativo valore obiettivo, le regioni e le province autonome predispongono, entro due anni dall'anno del superamento, piani per la qualità dell'aria specifici per l'ozono, con misure idonee a raggiungere il valore obiettivo e a contenere il periodo di superamento. In caso di superamento di un valore obiettivo per l'ozono già contemplato da una tabella di marcia, le regioni e le province autonome assicurano che le misure stabilite siano adeguate a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, seguendo la procedura di aggiornamento di cui all'articolo 16.

In fase di aggiornamento del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, il MASE valuta l'opportunità di ulteriori misure sui precursori dell'ozono. Le procedure per i piani relativi all'ozono sono speculari a quelle previste dall'articolo 16 per gli altri inquinanti, già in uso da parte delle regioni dal 2010, rientrando tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, esercitati in via permanente e continuativa nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria.

Rispetto invece agli oneri connessi alle misure contenute nei piani, anche in questo caso, come illustrato in relazione all'articolo 16, non è possibile definirne una valutazione essendo correlate, caso per caso, alla specifica situazione ambientale della regione coinvolta. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure individuate dai Piani troveranno, quindi, anche in questo caso copertura nelle risorse dei bilanci regionali già

destinate allo scopo a legislazione vigente, ivi incluse quelle derivanti da vigenti programmi di finanziamento in materia di qualità dell'aria.

La neutralità finanziaria viene garantita dal MASE anche con le risorse disponibili a legislazione vigente, già destinate normativamente allo svolgimento delle attività istituzionali correlate al sistema di gestione della qualità dell'aria, iscritte nei capitoli 8404 "fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana" e 8405 "interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria[4]".

La Rel. Ill. sottolinea che rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 155 del 2010, il nuovo articolo rappresenta un significativo rafforzamento e una regolamentazione specifica per l'ozono, in quanto in precedenza non erano previsti piani o tabelle di marcia dedicati a questo inquinante.

Al riguardo, considerato che la norma introduce piani e tabelle di marcia per l'ozono non specificatamente previsti a legislazione vigente, andrebbero chiarite le modalità con cui gli oneri connessi a tali innovazioni troveranno copertura nei bilanci regionali con le risorse già destinate allo scopo, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 18
(*Piani d'azione a breve termine*)

Il comma 1 prevede che se in determinate zone sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme di cui all'Allegato I, sezione 4, le regioni e le province autonome provvedono a predisporre piani d'azione a breve termine, contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento.

Il comma 2 stabilisce che se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l'ozono, le regioni e le province autonome possono astenersi dal predisporre i piani d'azione a breve termine se, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, non vi è un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o della gravità del superamento.

Il comma 3 dispone che qualora per PM10 e PM2,5 il potenziale di riduzione del rischio di superamento delle soglie di allarme sia fortemente limitato, tenendo conto delle condizioni geografiche e meteorologiche locali e delle specificità degli impianti di riscaldamento domestici, le regioni e le province autonome possono predisporre un piano d'azione a breve termine, incentrato unicamente su azioni specifiche volte a proteggere il pubblico e, in particolare, le categorie vulnerabili e i gruppi sensibili della popolazione, nonché su informazioni facilmente comprensibili sulla condotta raccomandata per ridurre l'esposizione al superamento misurato o previsto.

Il comma 4 prevede che nel predisporre i piani d'azione a breve termine, le regioni e le province autonome possono predisporre provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio che le rispettive soglie di allarme siano superate. Per i rispettivi piani d'azione a breve termine, le regioni e le province autonome possono prendere in considerazione l'elenco dei provvedimenti di cui all'Allegato IX e, a seconda della misura

[4] Nello stato di previsione del MASE per il triennio 2026-2028 sul capitolo 8404 sono previsti i seguenti stanziamenti: 35.444.036 euro per il 2026, 20.143.822 euro per il 2027 e 25.143.822 euro per il 2028; il capitolo 8405 reca invece i seguenti stanziamenti: 60.108.501 euro per il 2026, 160.108.501 euro per il 2027 e 40.108.501 euro per il 2028.

in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento che deve essere affrontato, considerano l'inclusione in tali piani d'azione a breve termine di provvedimenti connessi con attività quali i trasporti, i lavori di costruzione, gli impianti industriali, l'agricoltura e l'uso di prodotti e del riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani sono prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.

Il comma 5 stabilisce, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di azione, che le regioni e le province autonome assicurano la partecipazione degli enti locali interessati, mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.

Il comma 6 prevede che le regioni, le province autonome e gli enti locali diano attuazione alle previsioni contenute nei piani, mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa.

Il comma 7 prevede la messa a disposizione del pubblico da parte delle regioni e delle province autonome che adottano un piano d'azione delle informazioni relative ai risultati dell'istruttoria svolta circa la fattibilità del piano e le informazioni relative ai contenuti e all'attuazione del piano. Nel pubblico sono incluse anche le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della popolazione, nonché gli altri organismi sanitari e le associazioni di categoria interessati.

Il comma 8 prevede che i piani d'azione a breve termine siano soggetti all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclusivamente nel caso in cui sia stata verificata la condizione prevista dall'articolo 6, comma 1, di tale decreto secondo la procedura ivi disciplinata all'articolo 12.

Il comma 9 prevede che le regioni e le province autonome, entro un mese dall'adozione, comunichino i piani d'azione a breve termine al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, entro due mesi dall'adozione, li trasmette alla Commissione europea.

La RT afferma che la norma disciplina i piani d'azione a breve termine, strumento già previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010. In caso di rischio di superamento delle soglie di allarme, le regioni e le province autonome predispongono piani contenenti i provvedimenti di emergenza da adottare per ridurre il rischio o la durata del superamento. I piani possono prevedere la limitazione o sospensione temporanea di attività che contribuiscono al rischio (trasporti, cantieri, impianti industriali, agricoltura, riscaldamento domestico), con misure specifiche a tutela di gruppi sensibili e categorie vulnerabili, compresi i bambini. Le regioni e le province autonome assicurano la partecipazione degli enti locali all'attuazione e mettono a disposizione del pubblico le informazioni sui risultati dell'istruttoria e sui contenuti del piano. I piani di azione contengono, in prevalenza, misure di comunicazione e misure di limitazione e non comportano, quindi, nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già ordinariamente previsto nel quadro del decreto legislativo n. 155 del 2010.

La Rel. Ill. evidenzia che a differenza del decreto legislativo n. 155 del 2010, l'articolo 18 introduce novità sostanziali riguardo ai piani d'azione a breve termine. Innanzitutto, mentre il d.lgs. n. 155/2010 prevedeva indicazioni generali sui piani d'emergenza in caso di superamento dei valori limite, il nuovo articolo distingue chiaramente tra i diversi inquinanti e dedica specifiche disposizioni all'ozono, prevedendo la possibilità di astenersi dalla predisposizione dei piani qualora non esista un potenziale significativo di riduzione del rischio o del superamento. Inoltre, questo

articolo definisce le misure temporanee e mirate che le Regioni e le Province Autonome possono adottare per limitare rapidamente i superamenti, includendo interventi su trasporti, lavori di costruzione, impianti industriali, agricoltura, uso di prodotti e riscaldamento domestico. Viene anche rafforzata la protezione dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili, prevedendo azioni specifiche.

Al riguardo, pur alla luce di quanto affermato dalla RT secondo cui i piani di azione contengono, in prevalenza, misure di comunicazione e misure di limitazione e non comportano, quindi, nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già ordinariamente previsto nel quadro del decreto legislativo n. 155 del 2010, si evidenzia che tra i provvedimenti esemplificativi di emergenza elencati all'allegato IX vi sono anche la previsione di trasporti pubblici a prezzi contenuti o gratuiti e la pulizia delle strade, misure che dovranno essere attuate da aziende pubbliche o concessionari pubblici. Ciò premesso, andrebbe chiarito se tali interventi saranno svolti esclusivamente nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente nel momento in cui saranno implementati.

Articolo 19
(*Inquinamento atmosferico transfrontaliero*)

Il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome debbano comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i casi di superamento di un qualsiasi parametro di qualità dell'aria causato dal trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti o dei relativi precursori da altri Stati membri.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, informi tempestivamente la Commissione europea e le autorità competenti degli Stati membri coinvolti nel trasporto transfrontaliero di cui al comma 1. Per l'anno in questione, la comunicazione contiene:

a) l'elenco delle zone o delle unità territoriali di esposizione media in cui il trasporto transfrontaliero di inquinanti atmosferici da uno o più Stati membri contribuisce in modo significativo al superamento dei valori limite o dei valori obiettivo nelle zone o del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell'esposizione media nelle unità territoriali di esposizione media;
b) le informazioni sulle concentrazioni registrate e sulle prove che dimostrano che l'inquinamento atmosferico, proveniente da sorgenti transfrontaliere, contribuisce in modo significativo al superamento.

Il comma 3 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda tempestivamente ad avviare le consultazioni con le autorità competenti degli Stati coinvolti e la Commissione europea per individuare le sorgenti di inquinamento atmosferico responsabili delle situazioni di superamento, i contributi di tali sorgenti ai superamenti e i provvedimenti da adottare, individualmente e in coordinamento con altri Stati, per ridurne i contributi. La Commissione europea è informata entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 2 degli esiti delle consultazioni.

Il comma 4 stabilisce che qualora un'autorità di uno Stato membro comunichi allo Stato italiano un caso di superamento di un qualunque parametro di qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica partecipa alle consultazioni con le autorità competenti degli Stati coinvolti e la Commissione europea, per individuare le sorgenti di inquinamento atmosferico responsabili delle situazioni di superamento, i contributi di tali sorgenti ai superamenti e i provvedimenti da adottare, individualmente e in coordinamento con altri Stati, per ridurne i contributi.

Il comma 5 prevede che al fine di eliminare il superamento situato nel rispettivo territorio, all'adozione delle misure provvedano le autorità competenti responsabili delle situazioni di superamento, coordinandosi con gli altri Stati interessati.

Il comma 6 stabilisce che qualora un'autorità di uno Stato membro comunichi ad una regione o provincia autonoma un caso di superamento di un qualsiasi parametro di qualità dell'aria a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti o dei relativi precursori proveniente dall'Italia, la regione o la provincia autonoma informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per consentire il coordinamento delle iniziative congiunte da intraprendere per la risoluzione della situazione di superamento.

Il comma 7 prevede che qualora la Commissione europea richieda di fornire aggiornamenti sui progressi compiuti nell'attuazione delle attività di cui ai precedenti commi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica raccoglie le informazioni necessarie e le trasmette alla Commissione.

Il comma 8 dispone che nel caso in cui siano adottati piani di azione a breve termine coordinati che si applicano alle zone confinanti di più Stati membri, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, assicura che le zone confinanti degli altri Stati membri ricevano tempestivamente tutte le informazioni appropriate relativamente a tali piani.

Il comma 9 stabilisce che allorché si verifichino superamenti della soglia di allarme o della soglia di informazione in zone in prossimità dei confini nazionali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, informa tempestivamente le autorità degli Stati membri limitrofi interessati. Tali informazioni sono rese disponibili anche al pubblico.

Il comma 10 prevede che nel caso di trasporto transfrontaliero che coinvolga Paesi non appartenenti all'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avviare una cooperazione con tali Paesi, in particolare con i Paesi candidati all'adesione, e informare la Commissione europea e chiederle assistenza tecnica.

La RT afferma che la norma disciplina i casi di inquinamento atmosferico transfrontaliero, attribuendo al MASE il compito di notificare tempestivamente alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione europea i casi di superamento dei parametri a ciò imputabili, su segnalazione delle regioni e province autonome. La norma replica quanto già previsto nel decreto legislativo n. 155 del 2010. Le attività sopra descritte, comunque non ripetitive ma riconducibili solo ad alcune specifiche fattispecie di attivazione, rientrano già tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, esercitati in via permanente e continuativa dal 2010 nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria previste dalla normativa previgente.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e considerato che le attività in esame rientrano già tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO V
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

Articolo 20
(*Informazione del pubblico*)

Il comma 1 prevede che le amministrazioni e gli altri enti che esercitano le funzioni previste dal presente decreto assicurino, per quanto di competenza, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni in merito:

a) alla qualità dell'aria secondo quanto previsto dall'Allegato X;
b) all'ubicazione dei punti di campionamento per tutti gli inquinanti atmosferici, nonché le informazioni su eventuali problemi di conformità agli obblighi di copertura dei dati per punto di campionamento e per inquinante;
c) a qualsiasi proroga di cui all'articolo 14;
d) ai piani e alle tabelle di marcia di cui agli articoli 16 e 17;
e) ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 18;
f) alle autorità e agli organismi titolari dei compiti tecnici di cui al presente decreto;
g) ai progetti approvati previsti dall'articolo 4, comma 4, e dall'articolo 7, comma 3;
h) agli effetti del superamento dei valori limite, dei valori obiettivo, degli obblighi di riduzione dell'esposizione media, degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme in una valutazione sintetica; la valutazione sintetica di questi effetti comprende ulteriori informazioni e valutazioni sull'ambiente e dati sugli inquinanti di cui all'articolo 9.

Il comma 2 dispone che le regioni e le province autonome mettano a disposizione del pubblico, in modo facilmente comprensibile, gli aggiornamenti orari almeno sul biossido di zolfo, sul biossido di azoto, sul PM_{10} e $PM_{2,5}$ e sull'ozono tramite un apposito indice di qualità dell'aria coerente con quello elaborato dall'Agenzia europea per l'ambiente. Il Coordinamento e il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, elaborano indirizzi per la definizione di un indice di qualità dell'aria coerente con quello elaborato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente.

Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome mettano a disposizione del pubblico le informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e sui comportamenti di riduzione e protezione dell'esposizione all'inquinamento atmosferico e ne incoraggiano la divulgazione nei luoghi frequentati da categorie vulnerabili e gruppi sensibili, come le strutture sanitarie.

Il comma 4 ai fini dell'accesso alle informazioni prevede l'applicazione del decreto legislativo n. 195 del 2005. Le informazioni diffuse al pubblico sono aggiornate e precise e sono rese in forma chiara e comprensibile. I piani e un documento riepilogativo delle misure di cui al comma 1, lettera c) sono pubblicati sul sito istituzionale. È assicurato, nei modi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, l'accesso del pubblico ai servizi di rete per le informazioni di cui al presente articolo, che ricadono tra i dati territoriali disciplinati dal decreto legislativo n. 195 del 2005 e che sono prodotti e gestiti in conformità allo stesso.

Il comma 5 include tra il pubblico le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della popolazione, nonché gli altri organismi sanitari e le associazioni di categoria interessati.

Il comma 6 prevede che i soggetti pubblici e privati che pubblicano, anche al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, dati inerenti ai livelli rilevati da stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria indicano contestualmente, in forma chiara, comprensibile e documentata, se tali livelli sono stati misurati in conformità ai criteri e alle modalità previsti dal presente decreto oppure in modo difforme.

La RT afferma che la disposizione in esame individua nelle amministrazioni e negli enti esercenti le diverse funzioni previste dal presente decreto legislativo i soggetti tenuti ad assicurare l'accesso e la diffusione pubblica delle informazioni sulla qualità dell'aria. Il MASE, in particolare, garantisce la pubblicazione delle informazioni sui piani, sulle proroghe, sulle autorità competenti e sugli effetti dei superamenti. Le regioni e le province autonome garantiscono l'accesso del pubblico alle informazioni sulla qualità dell'aria e diffondono informazioni sui sintomi da picchi di inquinamento e sui comportamenti di riduzione dell'esposizione. Tutte queste attività sono già svolte quotidianamente dalle regioni e dalle ARPA tramite i portali *web* di qualità dell'aria, i bollettini di allerta e i sistemi informativi ambientali territoriali e rientrano, pertanto, tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, già esercitati nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria.

Al riguardo, tenuto conto che le attività in esame sono già svolte quotidianamente dalle regioni e dalle ARPA, come confermato dalla RT, andrebbe unicamente assicurato che l'obbligo, non previsto a legislazione vigente, di rendere disponibili aggiornamenti orari, tramite un apposito indice di qualità dell'aria, sui principali inquinanti atmosferici quali biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato PM10 e PM2,5 e ozono, possa essere svolto con le risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21
(*Trasmissione di informazioni e relazioni*)

La norma si occupa della trasmissione di informazioni e relazioni. In particolare, si dispone che le regioni e le province autonome mettano a disposizione dell'ISPRA le informazioni sulla valutazione e sulla gestione della qualità dell'aria, conformemente agli atti di esecuzione della Commissione europea di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/2881.

Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente sono definiti lo strumento per lo scambio di informazioni, i contenuti delle informazioni, il calendario di trasmissione e le modalità di razionalizzazione dello scambio di informazioni e dati sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria operanti sul territorio nazionale.

Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati adottati gli atti di esecuzione della Commissione europea di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/2881, si applicano le previgenti procedure di cui alla decisione di esecuzione della Commissione 2011/850/UE.

L'ISPRA garantisce l'accesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica allo strumento per lo scambio di informazioni.

L'ISPRA mette a disposizione della Commissione europea, entro nove mesi dalla fine di ciascun anno civile, le seguenti informazioni:

a) l'elenco delle zone e delle unità territoriali di esposizione media e i livelli degli inquinanti valutati;
b) le modifiche apportate nell'anno in questione all'elenco e alla delimitazione delle zone o delle unità territoriali di esposizione media di cui all'articolo 4;
c) per le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite, ai valori obiettivo o ai livelli critici, nonché per le unità territoriali di esposizione media in cui i livelli di uno o più

inquinanti sono superiori al livello determinato dagli obblighi di riduzione dell'esposizione media:

1) le date e i periodi in cui tali livelli sono stati riscontrati;
2) una valutazione dei contributi da fonti naturali ai livelli rilevati e dei contributi derivanti dalla risospensione del particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

L'ISPRA informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in merito alle comunicazioni ricevute e a quelle effettuate.

Sono comunicate alla Commissione europea le informazioni sui livelli registrati e sulla durata del superamento della soglia di allarme o della soglia di informazione.

Qualora le informazioni di cui all'Allegato IV, lettera D, vengano richieste dalla Commissione europea, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le fornisce entro tre mesi dalla richiesta.

La RT afferma che la norma disciplina il flusso di informazioni dalle regioni e province autonome all'ISPRA e alla Commissione europea in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, con cadenze e formati stabiliti dagli atti di esecuzione della Commissione. L'ISPRA mette a disposizione della Commissione l'elenco delle zone, i livelli degli inquinanti e le informazioni sui superamenti, mentre il MASE fornisce le informazioni sui punti di campionamento richieste dalla Commissione.

Le attività di *reporting* ambientale sono già svolte annualmente o con cadenza pluriennale nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali e del sistema di *reporting* europeo sulla qualità dell'aria.

Le attività sopra descritte già rientrano tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, esercitati nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria.

Al riguardo, tenuto conto che le attività di *reporting* ambientale sono già svolte annualmente o con cadenza pluriennale nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali e del sistema di *reporting* europeo sulla qualità dell'aria, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO VI
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA, RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 22
(*Accesso alla giustizia*)

La norma prevede che chiunque, in forma singola e associata, abbia interesse e legittimazione a ricorrere può agire innanzi al giudice amministrativo avverso provvedimenti delle autorità competenti, ovvero in caso di inerzia delle medesime, in relazione:

a) all'ubicazione e al numero dei punti di campionamento di cui all'articolo 8, conformemente ai criteri pertinenti di cui agli Allegati III e IV;
b) ai piani e alle tabelle di marcia di cui agli articoli 16 e 17;
c) ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 18.

La RT afferma che la norma disciplina l'accesso alla giustizia avverso decisioni, atti od omissioni delle autorità competenti, e non attribuisce compiti operativi ulteriori ai soggetti istituzionali.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 23
(*Risarcimento dei danni alla salute*)

La norma stabilisce che i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere il risarcimento del danno alla salute derivante dalla mancata adozione dei piani e delle tabelle di marcia ovvero dalla mancata attuazione delle misure di cui agli articoli 16, commi da 1 a 3 e da 6 a 12, 17, commi da 1 a 3, e 18, commi da 1 a 4, non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione, né prima che la persona che chiede il risarcimento del danno sia a conoscenza, ovvero si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno.

La RT afferma che la norma disciplina il diritto al risarcimento dei danni alla salute derivanti da violazioni del decreto. Rappresenta, al riguardo, che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno alla salute causato da comportamenti illeciti di amministrazioni ed enti o autorità è già previsto, in via generale, dall'articolo 2043 del codice civile riguardo alla responsabilità da fatto illecito o extracontrattuale e dai principi costituzionali posti a tutela del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) e, pertanto, la tutela giurisdizionale già consente al danneggiato di agire in giudizio davanti al giudice ordinario o ad altra autorità competente per ottenere il risarcimento patrimoniale e non patrimoniale (danno biologico), la cui quantificazione, attualmente, si basa su una valutazione medico-legale iniziale che accerta la lesione, seguita da una traduzione monetaria in base a parametri di legge e tabelle giurisprudenziali.

La Rel. Ill. sottolinea che nel previgente decreto legislativo n. 155/2020 non erano previsti né il diritto di accesso alla giustizia in caso di decisioni, atti o omissioni delle autorità competenti, né il risarcimento del danno alla salute derivante dalla violazione degli obblighi in materia di qualità dell'aria. In questo modo, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva, gli obblighi di pianificazione e di attuazione delle misure per la qualità dell'aria possono dare luogo anche a specifiche responsabilità per i danni derivanti dal mancato adempimento.

Al riguardo, pur se la RT evidenzia che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno alla salute causato da comportamenti illeciti di amministrazioni ed enti o autorità è già previsto, in via generale, dall'articolo 2043 del codice civile riguardo alla responsabilità da fatto illecito o extracontrattuale e dai principi costituzionali posti a tutela del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) e, pertanto, la tutela giurisdizionale già consente al danneggiato di agire in giudizio davanti al giudice ordinario o ad altra autorità competente per ottenere il risarcimento patrimoniale e non

patrimoniale, si evidenzia che la norma in esame disciplina in modo puntuale la decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione risarcitoria. Ciò premesso, andrebbe chiarito se i termini di prescrizione dell'azione risarcitoria possano determinare un ampliamento delle azioni finalizzate a ottenere il risarcimento del danno, atteso che l'azione di risarcimento prevista dall'articolo 2043 del codice civile si prescrive ordinariamente in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Articolo 24
(*Poteri sostitutivi*)

La norma disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata ottemperanza agli obblighi in capo alle regioni, alle province autonome e alle altre autorità competenti, previsti dal presente decreto. In particolare, si rinvia all'applicazione di quanto previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La RT afferma che la norma disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente decreto da parte delle regioni, delle province autonome e delle autorità competenti, operando un rinvio alla vigente normativa in materia.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

TITOLO II
DELLA QUALITÀ DELL'ARIA *INDOOR*

Articolo 25
(*Oggetto*)

La norma, prevede che il presente Titolo disciplina i provvedimenti in materia di tutela della qualità dell'aria *indoor*.

La RT afferma che la norma reca l'oggetto delle disposizioni in materia di qualità dell'aria *indoor*.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 26
(*Gestione della qualità dell'aria* indoor)

La norma prevede che, al fine di assicurare la salubrità dell'aria *indoor* di alcuni ambienti di lavoro di particolare interesse pubblico, si applichi alle strutture sanitarie, agli edifici scolastici e a tutti gli ambienti adibiti a ufficio, rispettivamente, quanto previsto agli Allegati XV, XVI e XVII. Per le predette finalità, si applicano i valori di riferimento per la qualità dell'aria *indoor* dei principali inquinanti di cui all'Allegato XIII e i metodi e i protocolli di misura di cui all'Allegato XIV.

La RT afferma che la norma disciplina la gestione della qualità dell'aria *indoor* da parte dei datori di lavoro, introducendo obblighi che rientrano nel perimetro già previsto dall'articolo 15 (valutazione del rischio) e dall'articolo 28 (documento di valutazione dei rischi) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il presente decreto legislativo introduce una codificazione più precisa e basata su valori di riferimento scientificamente fondati, senza creare una struttura di controllo pubblica aggiuntiva. Non sono previsti nuovi organi di vigilanza specifici per l'aria *indoor*, e le attività di vigilanza e controllo continuano a essere svolte dagli organi già competenti in materia di sicurezza sul lavoro (Aziende Sanitarie Locali - ASL/Agenzie di Tutela della Salute - ATS e INL), nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo. Il decreto si limita ad enucleare, in riferimento ad alcune fattispecie di particolare rilevanza quali scuole, ospedali e uffici, quali operazioni preliminari e a regime, devono essere svolte dal datore di lavoro al fine di assicurare la salubrità dell'aria come previsto dal richiamato decreto legislativo n. 81del 2008. Non si tratta di attività ispettive ma di attività di ricognizione e verifica degli ambienti degli edifici, in termini di caratteristiche, impianti, dotazioni e mobilio, e selezione di alcuni ambienti di riferimento sul quale effettuare anche misurazioni di concentrazioni, funzionali alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi (DVR).

La RT conclude evidenziando che nel caso di datore di lavoro pubblico non sono previsti ulteriori adempimenti rispetto a quelli già disciplinati dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e le attività saranno svolte con le risorse già destinate a legislazione vigente a tali scopi.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e, in particolare, che non viene creata una struttura di controllo pubblica aggiuntiva, che non sono previsti nuovi organi di vigilanza specifici per l'aria *indoor*, che le attività di vigilanza e controllo continuano a essere svolte dagli organi già competenti in materia di sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo, che non sono previsti ulteriori adempimenti in capo ai datori di lavoro pubblici rispetto a quelli già disciplinati dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e che le attività saranno svolte con le risorse già destinate a legislazione vigente per tali finalità, non si hanno osservazioni da formulare.

TITOLO III
DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, ANCHE DI NATURA FINANZIARIA

Articolo 27
(*Abrogazioni*)

La norma, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto abroga:

a) il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

b) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 febbraio 2011, recante "Formato per l'invio dei progetti di zonizzazione e di classificazione del territorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155";
c) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 novembre 2012, recante "Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155";
d) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2013, recante "Formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura ai fini della valutazione della qualità dell'aria";
e) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2013, recante "Individuazione delle stazioni per il calcolo dell'indicatore d'esposizione media per il $PM_{2,5}$ di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155";
f) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2015, recante "Metodi di valutazione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155";
g) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 gennaio 2017, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente";
h) il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 febbraio 2022, n. 67, recante "Individuazione del laboratorio nazionale di riferimento ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155".

La RT afferma che la norma dispone le abrogazioni della normativa previgente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 28
(*Disposizioni transitorie e finali*)

Il comma 1 stabilisce che i provvedimenti attributivi di finanziamenti o di altri benefici alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di qualità dell'aria o di mobilità sostenibile, debbano prevedere, tra le cause ostative all'erogazione, la reiterata violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti agli articoli 4, 6 e 21. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede a inserire tale previsione anche nei provvedimenti generali vigenti in materia, fatti salvi i diritti acquisiti. Resta in tutti casi fermo, in presenza di tali violazioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa.

Il comma 2 prevede che alla modifica degli allegati e delle appendici del presente decreto si provvede con regolamenti da adottare in base all'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997. In caso di attuazione di successive direttive dell'Unione europea che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste nei predetti allegati e appendici, alla modifica si provvede mediante appositi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 3 prevede che il Titolo II si applica a partire dal 1° gennaio 2028.

La RT afferma che la norma reca le disposizioni transitorie e finali.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale e procedurale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 29
(*Clausola di invarianza finanziaria*)

La norma prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che la norma in esame reca la clausola d'invarianza finanziaria e dispone che le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività previste dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.